

***FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
CATTEDRA DI DIRITTO INTERNAZIONALE***

**IL CASO BATTISTI ALLA LUCE DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE**

RELATORE

Prof.ssa Elena Sciso

CANDIDATO

Gianmarco Filippini

060922

ANNO ACCADEMICO 2010/2011

*“Chiederei a Battisti perché debba mettersi nella
condizione di temere che da un momento all’altro
qualcuno bussì alla porta per invitarlo a seguirlo perché
le cose sono cambiate”*

(Pubblico Ministero Giuliano Turone, *“Il caso Battisti”*)

Il caso Battisti alla luce del Diritto Internazionale

Introduzione

1. L'extradizione dal punto di vista internazionale

1.1 Il diritto di asilo e lo status di rifugiato politico

1.2 La disciplina giuridica dell'extradizione

1.3 Casi passati di estradizione

1.3.1 *Achille Lollo*

1.3.2 *Pietro Mancini*

1.3.3 *Luciano Pessina*

2 I presupposti e i precedenti del caso Battisti

2.1 La "dottrina Mitterrand": il diritto di asilo ai terroristi

2.2 Battisti e gli "anni di piombo"

2.3 La fuga in Francia

2.4 Battisti in Brasile

2.5 L'iter di estradizione lungo il mandato presidenziale di Luìs Ignacio de Silva

2.6 La pronuncia del Supremo Tribunal Federal e dell'Avvocatura di Stato brasiliana

2.6.1 *La vicenda delle cosiddette false procure*

2.7 Le reazioni della Comunità Internazionale

2.7.1 *L'Italia*

2.7.2 *L'Europa*

3 Il diritto sostanziale internazionale, la violazione e le sue conseguenze alla base di una possibile risoluzione del caso Battisti

3.1 Il trattato di estradizione tra Italia e Brasile

3.1.1 *L'articolo 3*

- 3.2 Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario del 1954
- 3.3 La Commissione di Diritto Internazionale e il “Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato”
- 3.4 La Corte Internazionale di Giustizia
- 3.5 Le contromisure: la disciplina generale e i suoi limiti nel caso di specie
 - 3.5.1 *Soluzione concordata alla controversia*
- 3.6 Le prospettive future dell’Italia: l’applicazione del diritto internazionale al caso
- 3.7 Gli sviluppi più recenti del caso

Conclusioni

Bibliografia

Documenti ufficiali

Sitografia

INTRODUZIONE

Questo lavoro nasce con l'intento di spiegare e di sviluppare fase per fase il cosiddetto "caso Cesare Battisti", tentando di effettuare un'analisi comparata ed integrata di profili normativi e giurisprudenziali d'interesse, con riferimento all'ordinamento italiano e brasiliano, di illustrare i profili problematici sorti dall'interpretazione dei trattati internazionali che regolano i rapporti bilaterali, e di rendere comprensibile come la controversia nata possa giungere ad un termine che soddisfi entrambe le richieste delle Parti.

L'analisi giuridica che sarà portata avanti, tenderà ad evidenziare gli errori che hanno condotto alla situazione odierna, e a al modo in cui sarebbe possibile porvi rimedio affinché non sussista ulteriormente una tale controversia. È stato scelto un tale tema, inoltre, poiché la particolare efferatezza, che caratterizza gli omicidi di cui Battisti è accusato, vuole che un tale caso si sia esteso oltre i confini internazionali, per la rilevanza di una giustizia ancora attesa dagli anni di piombo fino ad oggi.

La parte introduttiva della presente trattazione sarà dedicata all'analisi dei concetti basilari del diritto internazionale generale, indispensabili per l'inquadramento del caso in oggetto, partendo dallo studio dello status di rifugiato e le sue modalità di concessione, terminando con la menzione di alcuni casi precedenti a quello trattato nel presente lavoro e delle loro risoluzioni finali.

Un secondo aspetto della ricerca consisterà, invece, in un iter cronistorico dedicato alla ricostruzione dell'operato dell'organizzazione criminale dei Proletari Armati per il Comunismo dagli anni di piombo fino ai giorni nostri, tramite testimonianze, confessioni di pentiti e articoli ANSA pubblicati in merito. Si proverà, dunque, ad analizzare i

vari passaggi della vicenda della latitanza di Cesare Battisti dopo i quattro omicidi a lui addebitati e successivamente della sua fuga in Francia. Dopo una breve analisi, si proverà a rendere chiaro ciò che successe in Brasile tramite la pronuncia del Supremo Tribunal Federal, dell'Avvocatura di Stato e, in ultimo, di Luís Ignacio de Silva ponendo l'accento sui motivi politici e giuridici delle condanne e delle pronunce adottate. Non si tralascerà di menzionare le reazioni, anche politiche, europee ed italiane delle statuizioni degli organi brasiliani.

Il terzo ed ultimo passaggio del presente lavoro sarà volto all'analisi dei profili problematici e a quelle che potrebbero essere le effettive violazioni del caso, che saranno rese evidenti tramite il confronto del diritto pattizio e consuetudinario alla base dei rapporti giuridici tra Italia e Brasile.

Tali aspetti diventano utili per conoscere le maniere tramite cui pervenire ad una risoluzione della controversia, facendo prevalere alcuni istituti giuridici rilevanti che potrebbero essere applicati al caso di specie: si analizzeranno perciò i sistemi di autotutela delle contromisure, i diversi istituti giuridici di soluzione concordata alla controversia, di risoluzione diplomatica ed i differenti limiti di realizzazione di tali istituti. Si tenterà, inoltre, di formulare l'ipotesi di un iter da seguire, che potrebbe condurre alla conclusione della controversia senza ricorrere forzatamente alla Corte Internazionale di Giustizia.

CAPITOLO 1

L'ESTRADIZIONE DAL PUNTO DI VISTA INTERNAZIONALE

In questa prima parte, si renderanno evidenti le categorie principali del diritto internazionale di cui ci occuperemo a lungo, a partire dal diritto di asilo. Analizzeremo brevemente i casi di estradizione non concessa avvenuti negli anni passati, le motivazioni per cui non è stato possibile far ritornare in territorio italiano alcuni dei terroristi scappati in Brasile, e le risoluzioni che l'Italia ha adottato per cercare di ottenere il rimpatrio degli imputati.

1.1 Diritto di asilo e lo status di rifugiato politico

Il Diritto d'asilo politico è garantito dalla Costituzione Italiana tramite la ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951, che all'art. 1 prevede il riconoscimento dello status di "rifugiato" per tutti quei cittadini stranieri che, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, vengono perseguitati nel Paese di cui possiedono la cittadinanza o, in caso di mancanza di cittadinanza (apolidia) nel territorio in cui hanno dimora abituale, e non possono più tornarvi.

Il 28 luglio del 1951, una conferenza speciale dell'ONU approvò, a Ginevra, la Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati. La Convenzione dettava in chiare lettere chi poteva essere considerato un rifugiato e le forme di protezione legale, ossia forme di altra assistenza e di diritti sociali che il rifugiato avrebbe dovuto ricevere dagli Stati aderenti al documento. Al contempo, la Convenzione definiva anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e alcune categorie di

persone, ad esempio i criminali di guerra, che non potevano accedere allo status di rifugiati.

Alcuni mesi prima dell'approvazione della Convenzione, il 1° gennaio 1951, cominciò ad operare l'appena costituito Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ancora oggi esistente. Nei decenni che seguirono, la Convenzione rimase il pilastro normativo sul quale si è basata l'opera intrapresa dall'agenzia per assistere e proteggere circa 50 milioni di rifugiati. Questo primo strumento era inizialmente limitato a proteggere i rifugiati perlopiù europei, costretti a fuggire a causa della seconda guerra mondiale, ma un Protocollo del 1967 ne ha esteso il raggio d'azione sulla spinta della globalità assunta dal problema dell'esodo forzato.

Ad oggi, complessivamente, sono 146 gli Stati che hanno aderito ad uno o ad ambedue gli strumenti normativi dell'ONU.

Nell'Unione Europea, invece, l'istituto giuridico viene disciplinato dal cosiddetto "Regolamento di Dublino", regolamento n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che, tra tutte le sue finalità, garantisce ad ogni richiedente status di rifugiato che la sua domanda sia esaminata da uno Stato membro dell'Unione Europea, in modo da evitare che egli sia successivamente mandato da uno Stato membro all'altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta d'asilo (i cosiddetti rifugiati "in orbita").

In Italia, lo status di rifugiato politico è regolato dall'art. 10 comma 3 della Costituzione che recita "*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge*"¹. Questa disposizione

¹ [1]L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. [2]La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.[3] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.[4] Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

costituzionale fa riferimento a varie leggi varate dalla Corte di Cassazione, le quali hanno previsto una tutela provvisoria dei richiedenti, poiché essa si risolverebbe nel loro diritto di entrare nel territorio dello Stato, di ottenere il permesso di soggiornarvi esclusivamente al fine di proporre domanda di riconoscimento del proprio status di rifugiato nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione ordinaria, e per la sola durata del relativo procedimento. Al termine di tale procedimento, la tutela può essere revocata o maggiorata, a seconda delle situazioni esaminate e delle decisioni prese di conseguenza dagli enti preposti e competenti.

Il diritto di asilo è oggi previsto, generalmente e pur con diverso contenuto e diversa intensità, sia per i rifugiati veri e propri, come già definiti dalla convenzione di Ginevra, sia per le persone riconoscibili quali beneficiari di *protezione sussidiaria*. Essi corrispondono a quelle persone che, pur non essendo rifugiati propriamente intesi, hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, in quanto in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, quale la sottoposizione a pena di morte, a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, ovvero una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata derivante dovuta ad un conflitto armato interno o internazionale.

Concludendo, è importante accennare anche allo sviluppo del terrorismo politico che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, ha creato la categoria dei terroristi fuggitivi, di cui fa parte anche Cesare Battisti, il cui caso è il fulcro della trattazione che segue. Essi possono essere assimilati a quella che potrebbe essere definita la categoria dei terroristi '*nomadi*': questa definizione, mai utilizzata prima d'ora nella letteratura, emerge se si considera il *modus operandi* di questo gruppo criminale. Essi, infatti, andavano in cerca dei cosiddetti '*santuari*': questi

erano luoghi dove potersi riprendere da ferite, cambiare identità, cercare alleanze senza destare sospetti.

Nel primo dopoguerra, i Paesi più aperti nel concedere l'asilo ai terroristi di matrice politica furono quelli appartenenti al blocco orientale ex sovietico, mentre la Francia divenne in seguito il Paese più ospitale per i terroristi, in particolare italiani, in base alla dottrina Mitterrand del 1985². Considerando l'arco temporale in cui è stata elaborata la dottrina Mitterrand, è facile intuire per quale ragione proprio i terroristi italiani hanno ricevuto più facile ospitalità in Francia. In Italia, quelli erano gli anni di piombo, gli anni del terrorismo rosso e nero, che ha portato ad una instabilità sociale e politica senza precedenti. Nemmeno il predominio politico della Democrazia Cristiana riuscì a tamponare gli effetti destabilizzanti di questo fenomeno. Come è noto, poi, il "compromesso storico" tra Berlinguer e Moro, elaborato al fine di ricreare un minimo di stabilità politica, è fallito per mano degli stessi fattori che portarono alla sua elaborazione.

Con la dottrina Mitterrand, in sostanza, è stato reso *de facto* impossibile ottenere diverse estradizioni in favore del nostro Paese. Nell'ottica di instabilità sociale di cui si è fatta menzione poco sopra, viene naturalmente consequenziale inquadrare nella giusta prospettiva l'oggetto del contendere nel caso Battisti. Se da un lato troviamo un Paese che segue la propria dottrina legislativa, dall'altro ne troviamo uno che persegue il proprio diritto a seguire l'iter penale per la punizione di reati ritenuti di natura comune.

Quello che seguirà nel corso della trattazione, dunque, sarà una disamina dei fattori che hanno portato una parte a difendere il proprio interesse legislativo, in questo caso l'Italia, e l'altra parte ad ottemperare a quello che viene ritenuto un proprio diritto, ossia il Brasile. Tutto ciò verrà visto in un'ottica internazionale, non tralasciando gli aspetti storici, utili a contestualizzare il caso in questione per

² Si veda § 2.1 "La dottrina Mitterrand": il diritto di asilo ai terroristi"

valutarne tutte le sfaccettature ed avere una panoramica chiara e obiettiva.

1.2 Disciplina giuridica dell'extradizione

L'extradizione è uno strumento di cooperazione internazionale, nel campo del diritto penale, che consiste nella consegna di un individuo, imputato o condannato, da uno Stato nazionale ad un altro³.

Oggi la lotta alla criminalità, organizzata a livello quanto meno continentale, viene valutata vantaggiosa in funzione del mantenimento di un ordine democratico all'interno degli Stati; ecco dunque, che l'extradizione di tali criminali costituisce uno strumento fra i più efficaci per salvaguardare la sovranità di uno Stato.

Per l'ordinamento italiano la disciplina dell'extradizione, contenuta nel Codice di Procedura Penale⁴, è ispirata alle norme della nostra Costituzione che ne demarcano le linee fondamentali e ne fissano particolari limiti. L'art. 26 della Costituzione dispone che: *"l'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali"*⁵.

³ Sull'extradizione si veda Giulio Catelani e Daniele Striani, *"L'extradizione"*, Giuffrè editore, Milano, 2010

⁴ “[1]L'extradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. [2]L'extradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. [3]L'extradizione puo' essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. [4]Non e' ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.”

⁵ “[1] L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. [2]Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”.

Dette convenzioni generalmente elencano i casi di estradabilità del cittadino. L'art.10 della Carta fondamentale, all'ultimo comma⁶, dispone, inoltre, la non estradabilità per reati politici sia del cittadino che dello straniero. La *ratio* di questa eccezione risiede nell'esigenza di evitare che l'estradatao sia consegnato ad uno Stato che si riveli iniquo ed ingiusto nel giudicare il soggetto.

La legge italiana, in piena aderenza alle norme del diritto internazionale, pone la necessaria condizione secondo cui il fatto per il quale si richiede l'extradizione, deve essere previsto come reato sia dalla Legge italiana che da quella straniera (il cosiddetto '*requisito della doppia incriminazione*'), e che lo stesso estradatao venga, all'estero, giudicato esclusivamente per i fatti per i quali si è chiesta l'extradizione (il principio di specialità dell'art. 699 del codice di Procedura Penale⁷).

In particolare poi, l'articolo 698⁸ del suddetto codice recepisce le principali linee di condotta per le autorità italiane per la tutela dei diritti fondamentali della persona coinvolta in un procedimento estradizionale; linee di condotta contenute nel principale strumento convenzionale internazionale, a livello europeo: la Convenzione Europea di Estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 1963, per la quale l'extradizione non può essere concessa quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza,

⁶ Sull'articolo della Costituzione, si veda nota 1

⁷ [1]La concessione dell'extradizione, l'estensione dell'extradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradatao non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato. [2] La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradatao, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. [3] Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'extradizione ad altre condizioni che ritiene opportune. [4] Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

⁸ [1]. Non può essere concessa l'extradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. Inoltre viene previsto che non possa essere estradato un soggetto che sia stato giudicato definitivamente da una Corte della Parte richiesta per il fatto o i fatti per cui l'extradizione è richiesta, facendo intervenire così il principio suddetto della doppia incriminazione. Vi è un articolo di grande rilevanza di cui è necessario far menzione: l'art 28⁹ di tale Convenzione fa comprendere come regolare la materia se vi sono trattati che disciplinano bilateralmente i rapporti. Tale articolo dice che ogni forma pattizia che sarà contraria a quanto elencato in tale Convenzione, sarà automaticamente abrogata, giacché le Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali se non per completare le disposizioni della Convenzione stessa o per facilitare l'applicazione di principi in essa contenuti.

Se per il reato, per il quale è stata chiesta la consegna, è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'extradizione può essere concessa solo se lo stesso Stato da assicurazioni, ritenute sufficienti, che tale pena non sarà inflitta o non sarà eseguita.

La procedura per l'extradizione distingue quella verso l'estero (o meglio, quella definita passiva), per la quale uno Stato chiede all'Italia la consegna di una persona. La richiesta è presentata al Ministro di Grazia e Giustizia che la trasmette alla Corte d'Appello competente, che decide

⁹ [1] La presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori cui è applicabile, quelle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali, che, fra due Parti Contraenti, reggono la materia dell'extradizione. [2] Le Parti Contraenti potranno concludere fra esse accordi bilaterali o multilaterali soltanto per completare le disposizioni della presente Convenzione o per agevolare l'applicazione dei principi contenuti in essa. [3] Se, fra due o più Parti Contraenti, l'extradizione è praticata sulla base di una legislazione uniforme, le Parti avranno la facoltà di disciplinare i loro rapporti reciproci in materia d'extradizione fondandosi esclusivamente su questo sistema, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Lo stesso principio sarà applicabile fra due o più Parti Contraenti, di cui ciascuna ha in vigore una legge che prevede l'esecuzione sul suo territorio dei mandati di arresto emessi sul territorio dell'altra o delle altre Parti. Le Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro rapporti reciproci l'applicazione della presente Convenzione conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, dovranno, a questo scopo, fare una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questi comunicherà alle altre Parti Contraenti qualsiasi ratificazione ricevuta in virtù del presente paragrafo.

con sentenza atta a verificare la presenza di tutti i requisiti e le garanzie per l'individuo. L'extradizione dall'estero (o attiva) permette all'Italia di ottenere la disponibilità di un individuo: spetta al Ministro della Giustizia formulare la domanda verso lo Stato estero e accettare o meno le condizioni eventualmente apposte per la concessione. Il Ministro deve anche, qualora l'Autorità Giudiziaria italiana la ritenga necessaria, richiedere la ricerca dell'estraddando o l'arresto provvisorio all'estero.

Si deve sottolineare che, da diritto consuetudinario, lo Stato richiesto può ma non deve punire, può ma non deve considerare il crimine come imprescrittibile, può ma non deve concedere l'extradizione dell'individuo allo Stato che intenda punirlo. Questo può accadere solo nel caso in cui lo Stato richiesto si sia dotato di una legislazione ispirata al principio di universalità della giurisdizione penale, per cui si ritiene che *“ogni Stato possa procedere alla punizione ovunque il crimine sia stato commesso su quel territorio”*¹⁰, con un solo limite: deve sussistere un collegamento con lo Stato del giudice, dato dal principio di territorialità per il quale ogni Stato ha il diritto di esercitare poteri di governo sulla sua comunità ed i cittadini di tali comunità.

La situazione muta per ciò che concerne il diritto pattizio, viste le numerose convenzioni che contengono la regola *“aut dedere aut iudicare”* (dal latino: o estradare o giudicare) che disciplina anche il nostro trattato sull'extradizione stipulato nel 1989 e ratificato nel 1993. Tale formula latina (originariamente coniata come *“aut dedere aut punire”*) si deve ad Ugo Grozio, filosofo e giurista del '600 che gettò le basi del diritto internazionale; il principio non ha natura consuetudinaria, dunque in assenza di una apposita convenzione, come ad esempio il Trattato di estradizione tra Italia e Brasile, vige il principio opposto già esposto precedentemente, per cui lo Stato non è costretto a punire e dunque ad estradare. Anche se, nonostante l'esistenza di un

¹⁰ Benedetto Conforti, *Diritto internazionale*, VIII edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 210

diritto pattizio estradizionale (come nel caso dei rapporti italiani con il Brasile), non sempre viene rispettato ciò che si è firmato e ratificato all'interno del proprio ordinamento, come è accaduto in vari casi negli anni passati.

1.3 Casi passati di estradizione dal Brasile e risoluzioni adottate

1.3.1 Achille Lollo

Nel 1973 Achille Lollo, esponente di Potere Operaio, insieme a due suoi complici, cosparsero di benzina l'appartamento del Sig. Mario Mattei nel quartiere di Primavalle, a Roma, provocando un incendio in cui perirono arsi vivi due dei suoi figli, rispettivamente di 22 e 8 anni. Successivamente, per questo efferato delitto, la magistratura italiana condannò definitivamente Lollo ad una pena detentiva di 18 anni e 10 mesi. In secondo grado, l'accusato venne condannato a 18 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, il 16 dicembre 1976. Lollo scontò due anni di carcere preventivo in attesa della sentenza definitiva, per poi fuggire dopo la condanna in appello.

Tuttavia, ad oggi, Achille Lollo non ha mai scontato la sua pena poiché da allora è latitante in Brasile dove ha ottenuto lo status di rifugiato politico. In virtù di tale status il governo brasiliano nel 1993 ha dato parere contrario alla richiesta di estradizione da parte delle autorità italiane, adducendo come motivo, tra gli altri, l'intervenuta prescrizione del reato, dichiarata dalla Corte d'Assise di Roma nel gennaio del 2005.

Nel febbraio dello stesso anno ci sono state varie interviste che hanno portato a una riapertura dei fascicoli, a partire dalla dichiarazione di

Lollo al *Corriere della Sera*¹¹ in cui affermava di aver commesso ciò per cui era stato accusato, ma puntando il dito contro altri sei colpevoli, i cui nomi ed i loro legami con le Brigate Rosse non erano mai emersi in nessuna dichiarazione nelle varie sentenze.

Ad oggi quindi una nuova richiesta di estradizione potrebbe essere concessa chiedendo la revoca dello status giuridico di rifugiato politico.

Roberta Angelilli ha interrogato, il 16 luglio 2004, la Commissione europea su numerose questioni che riguardano il caso, in particolar modo sulle azioni che possono essere intraprese per revocare la qualifica di prigioniero politico e per tutelare i familiari di Achille Lollo, e sulla scelta di un intervento italiano al fine di garantire alle autorità brasiliane un giusto ed equo processo all'accusato, assicurando il rispetto dei diritti umani in primis.

Tuttavia, la posizione dichiarata dal Brasile è sempre stata la stessa: la persecuzione politica che vivrebbe Lollo al suo ritorno in Italia sarebbe la motivazione che non da modo di revocare tale status di rifugiato, ormai generalmente ritenuto in Brasile di facile accesso da chiunque ne faccia richiesta.

1.3.2 *Pietro Mancini*

Pietro Mancini è un ex militante di Autonomia Operaia, ricercato dalla magistratura italiana dopo una condanna a vent'anni per rapine, adesione a gruppo sovversivo e a banda armata, e per aver ucciso e ferito tre persone, tra cui un vicebrigadiere della Polizia, nel 1977, forzando un posto di blocco a Milano.

¹¹ Rocco Cotroneo "A *Primavalle eravamo in sei*", *Corriere della Sera*, 10 febbraio 2005

Riuscì a scappare in Brasile dopo la sua condanna, dove venne dapprima arrestato per sei mesi, e dove, una volta rilasciato, riuscì a costruire negli anni il piccolo impero di una rete televisiva di Rio de Janeiro.

Nel 2005, è pervenuta la prescrizione del reato da parte della Corte di Assise di Milano, tramite la quale le condanne per rapine, banda a mano armata e concorso in omicidio sono giunte a decadere per mano di un avvocato che presentò un ricorso contro il reato perdurante.

Mancini, ad oggi, vive da 30 anni a Rio de Janeiro e la sua vicenda costituisce un altro capitolo dei difficili rapporti tra Italia e Brasile sui fuggitivi dei nostri “anni di piombo”.

Come Achille Lollo e Cesare Battisti, Mancini ha evitato l’extradizione in Italia grazie alla giustizia brasiliana, che considera di natura politica i reati di quegli anni. Ovviamente, come tutti coloro che hanno richiesto asilo politico al Brasile, egli non si ritiene colpevole dell’omicidio, ma un perseguitato, non essendo stato l’esecutore materiale dell’uccisione del vicebrigadiere Custra.

La sua breve detenzione a Rio, quasi trent’anni dopo i fatti accaduti, avvenne sull’onda del clamore per il caso Achille Lollo, condannato per il rogo di Primavalle, che in una intervista al *Corriere della sera* aveva rivelato particolari inediti sulla morte dei fratelli Mattei¹². Ma mentre Lollo aveva evitato l’extradizione per prescrizione, suscitando forti proteste in Italia, quella su Mancini fu una decisione nel merito. Dieci giudici contro uno votarono a favore della sua permanenza in Brasile, sostenendo che i fatti milanesi degli anni ’70 avevano carattere politico.

Anche qui la giurisprudenza è chiara agli occhi di tutti: nessun esponente degli anni di piombo è mai stato estradato dal Brasile in Italia.

¹² Cotroneo, “A primavalle...”, 10 febbraio 2005

1.3.3 Luciano Pessina

12 anni e 4 mesi da scontare per rapina, furto, banda armata, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale di armi: questi capi di accusa per un terrorista come Luciano Pessina, ex terrorista dei Prima Linea (PL), un gruppo rivoluzionario secondo alle Brigate Rosse solo per numero di affiliati e azioni armate.

Pessina è diventato un ristoratore di successo di Rio dove sforna pietanze all'ombra del Cristo Redentore sul Corcovado che a braccia aperte l'ha accolto permettendogli di specializzarsi nell'alta cucina e di diventare lo chef d'eccezione di un cliente molto importante: Luìs Ignacio Lula da Silva, l'ex presidente brasiliano che ha graziato Battisti.

Venne arrestato a Rio non appena l'Italia negli anni '80 ne richiese l'estradizione, ma otto mesi dopo venne rilasciato grazie all'intervento del Supremo Tribunal Federal, il quale, come ben abbiamo scoperto nei due casi precedenti, ha dichiarato politici i reati per cui si macchiò lungo gli anni di piombo (tra i quali reati si è recentemente rinvenuta anche una complicità nel caso di Primavalle, in cui era direttamente coinvolto Achille Lollo).

Ovviamente, la risoluzione si è rivelata la medesima per tutti e tre i casi proposti: i richiedenti asilo politico per reati considerati della stessa matrice non possono essere estradati, per la ragione per cui essi rischiano trattamenti al di fuori dei canoni definiti nelle convenzioni garantiste dei diritti umani.

Inoltre, c'è da aggiungere che i due casi di Mancini e Pessina (e fino al 2005 anche quello di Lollo) sono oramai caduti in prescrizione, sotto proposta di avvocati che hanno agito in ricorso alla sentenza che condannava i terroristi negli anni '80, e sotto una subitanea accettazione dei magistrati che hanno accolto l'appello dei legali. Dunque, bisognerebbe che l'Italia agisca tramite la Corte Internazionale di

Giustizia e reagisca prima che anche il caso Battisti cada in prescrizione e che altri reati gravissimi come quelli che l'ex terrorista rosso ha commesso rimangano impuniti come in passato.

Purtroppo, la Corte Internazionale di Giustizia ha fondamento consensuale. Questo implica che i rapporti tra gli Stati sono definiti in protocolli, che rappresentano degli accordi interstatali. Nel caso della risoluzione di una controversia, dunque, è pressoché impossibile per uno Stato adire alla Corte Internazionale di Giustizia senza il consenso dello Stato partner.

Tuttavia, esiste uno strumento a disposizione degli Stati per tutelarsi da tale eventualità e su cui si approfondirà l'argomento nel corso della presente trattazione: la cosiddetta clausola compromissoria. Apposta nel trattato, questa clausola rappresenta un vero e proprio vincolo agli Stati, che dunque possono, in virtù di essa, essere obbligati a presentarsi di fronte alla Corte.

CAPITOLO 2

I PRESUPPOSTI E I PRECEDENTI DEL CASO BATTISTI

2.1 La dottrina “Mitterrand”: il diritto di asilo ai terroristi

François Maurice Adrien Marie Mitterrand è stato un politico francese. Presidente della Repubblica francese dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1988, fu rieletto per un secondo mandato protrattosi fino al 17 maggio 1995. Fin da giovane appartenente a partiti quali l'Union Démocratique et socialiste de la Résistance e il Parti Socialiste, nominò al governo del suo primo mandato il socialista 'moderato' Pierre Mauroy, che alle elezioni successive non mostrò avere ottenuto le stesse simpatie del passato. Infatti, proprio per la vittoria dei partiti di centro destra, Mitterrand fu costretto a nominare ministro il suo principale avversario politico: Jacques Chirac, iniziando così il primo governo di 'coabitazione'. Fu proprio lungo il suo primo mandato che il governo francese adottò, il 10 novembre 1982, la dottrina che porterà il suo nome: la dottrina Mitterrand, che *“prenderà in considerazione la possibilità di estradare cittadini di un Paese democratico, autori di crimini inaccettabili, ma che si riserverà di non farlo nel caso in cui il sistema giudiziario di tale Paese non corrisponda all'idea che Parigi ha di libertà.”*¹³ Queste le parole di

¹³ “Oui, j'ai décidé l'extradition, sans le moindre remords, d'un certain nombre d'hommes accusés d'avoir commis des crimes. Je n'en fais pas une politique. Le droit d'asile, dès lors qu'il est un contrat entre celui qui en bénéficie et la France qui l'accueille, sera toujours et a toujours été respecté ; il n'était d'ailleurs pas demandé, dans la circonstance, en temps utile. Je refuse de considérer a priori comme terroristes actifs et dangereux des hommes qui sont venus, particulièrement d'Italie, longtemps avant que j'exerce les responsabilités qui sont miennes, et qui venaient de s'agréger ici et là, dans la banlieue parisienne, repentis... à moitié, tout à fait,... je n'en sais rien, mais hors du jeu. Parmi eux, sans doute une trentaine de terroristes actifs et implacables. Ce sont justement ceux qu'on ne contrôle pas, c'est à dire qu'on ne sait pas où ils sont ! On dit qu'ils sont en France ? La France est quand même un pays - sans que je puisse préjuger en quoi que ce soit de ce qui se passera demain - dans lequel on a connu une trace moins sanglante qu'ailleurs, même si elle est encore trop sanglante. Mais je dis hautement : la France est et sera solidaire de ses partenaires européens, dans le respect de ses principes, de son droit : elle sera solidaire, elle refusera toute protection directe ou indirecte pour le terrorisme actif, réel, sanglant”.

(François Mitterrand, *Discorso al Palais des sport*, Rennes, 1 febbraio 1985)

Mitterrand, durante il discorso tenutosi al congresso di un movimento di difesa dei diritti umani il 20 aprile 1985, che avevano succeduto l'adozione di tale comportamento normativo all'interno dell'ordinamento francese.

Tutto nasce dal disdegno del Presidente francese nei confronti della legislazione anti-terrorismo approvata in Italia tra gli anni '70 e gli anni '80, che prevedeva la creazione di uno status particolare: quello di *'collaboratore di Giustizia'*. Tale legislazione presumeva, inoltre, che il processo in contumacia non avrebbe dovuto essere reiterato nel caso in cui l'imputato fosse stato arrestato successivamente.

A protezione di tali possibilità giuridiche, la dottrina Mitterrand era tesa a negare l'estradizione a persone condannate (a maggior ragione se italiane, visto quanto sopra spiegato) per atti di natura violenta d'ispirazione politica diretti contro qualunque Stato, fuorchè quello francese. Concedeva, inoltre, il diritto di asilo ai ricercati stranieri rifugiati in Francia.

Tale dottrina non è mai stata trasformata in qualche provvedimento avente efficacia o validità giuridica, ma la prassi di adottarla nei confronti di ricercati italiani senza avere alla base una vera legge veniva giustificata col fatto che i processi nel nostro territorio non erano *'conformi'* agli standard europei.

Come tutte le dottrine, anche questa è stata al centro di polemiche e critiche da parte della Destra francese (viste le lacune giuridiche di cui godeva) e di forti sostegni da parte della Sinistra francese, tra cui Fred Vargas e altre personalità del Partito Socialista; la dottrina perse la sua validità per il mancato rispetto della dottrina da parte della Destra al potere dal 1995 con Jacques Chirac.

Infatti, egli stesso aveva dichiarato di non volersi opporre in alcuna maniera alla richiesta di estradizione delle persone ricercate dalla giustizia italiana.

Fu così che, nel 2002, la Francia estradò Paolo Persichetti, ex membro delle Brigate Rosse, violando la pur invalida dottrina Mitterrand, che fu abolita e la cui fine fu segnata dall'autorizzazione ad estradare Cesare Battisti nel 2004. Proprio in quella occasione, il Consiglio di Stato, il massimo organo giurisdizionale amministrativo e consultivo della Repubblica francese, ha negato ogni validità giuridica fino a quel momento accordata alla dottrina.

Tale istituzione affermava, infatti, che *“si le réquerant invoque les déclarations faites par le Président de la République le 20 avril 1985, lors du congrès [...] elles sont, en eux-meme, dépourvus d’effet juridique [...]”*¹⁴, ciò significa che le dichiarazioni di Mitterrand sulla sua dottrina sono assolutamente prive di effetti giuridici; inoltre la Corte di Cassazione francese ha confermato ciò che era già noto a livello internazionale e cioè che *“le système procédural italien est voisin de celui appliqué en France”*¹⁵, per cui non è stato più possibile affermare che si temeva di inciampare in questioni di processi iniqui e persecutori concedendo l'extradizione in Italia a criminali terroristi rifugiatisi in Francia.

C'è da aggiungere che la dottrina Mitterrand si basava su una pretesa superiorità della legislazione francese in materia di rispetto dei diritti umani.

¹⁴ Conseil d'Etat, *Séance n. 273714*, Parigi, 18 marzo 2005

¹⁵ *Bulletin criminel*, 2004, N° 241

Tale presunzione è stata messa in crisi nel momento in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condannò definitivamente la procedura contumaciale francese, spesso usata come termine di paragone con quella italiana. In una sentenza, la Corte stabilì che la *'purgazione del processo in assenza'*, ossia la reiterazione del processo avvenuto in contumacia di cui prima si disquisiva, in Francia ha un mero carattere procedurale; difatti, secondo la giurisprudenza francese, il primo processo in contumacia avveniva senza la possibilità di tutelarsi tramite un difensore personale, né uno assegnato d'ufficio, diversamente da come prevedeva il codice penale francese. A seguito di una sentenza della Corte europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, la Francia ha dovuto cambiare posizione in tale merito, con una legge chiamata *"Perben II"* (dal nome dell'allora Ministro di Giustizia Dominique Perben), con la quale la procedura in assenza viene condotta *"par défaut"*, ossia in presenza di avvocati difensori del soggetto in contumacia.

2.2 Battisti e gli "anni di piombo"

Quasi dieci anni prima dell'enunciazione della dottrina Mitterand, tra alleanze con le Brigate Rosse, divisioni interne che hanno portato alla separazione del gruppo e poi al loro riassetto, i PAC, Proletari Armati per il Comunismo, emersero come una formazione terroristica di estrema sinistra che si formò in Lombardia lungo il 1977, periodo a cui oggi si fa riferimento comunemente con il termine *"anni di piombo"*. Tale periodo, concernente un decennio, fu costituito dall'aspirazione della dialettica politica all'interno del Governo italiano, che portò dunque a manifestazioni violente in piazza, a lotte armate ed a veri e

propri atti di terrorismo. L'inizio con cui solitamente si fa coincidere questo lasso di tempo è la contestazione del '68, o ancora la strage di Piazza Fontana a Milano: gesti che preannunciavano un periodo tragico soprattutto per le Forze dell'Ordine italiane.

Personaggio chiave dei PAC si rivelò, in quegli anni, Arrigo Cavallina, un insegnante di Verona a cui venne affidato il compito nel 1977 di rafforzare il ramo delle rapine all'interno del gruppo. Qualche anno dopo egli sarebbe diventato l'ideologo di tale formazione terroristica, elaborando una curiosa teoria "evoluzionista" secondo cui il rapinatore comune non sarebbe altro che un rivoluzionario *in nuce*¹⁶. Tale teoria affascinò il comune rapinatore Cesare Battisti, che sarebbe poi stato traghettato all'interno dei PAC nel 1978 dallo stesso Cavallina, trasformandolo in uno dei principali esponenti dei Proletari Armati per il Comunismo. Le informazioni che sono pervenute ai magistrati provengono dal pentito Pietro Mutti, ex-militante nei PAC.

La primavera del 1977 fu insanguinata dagli scontri fra militari e Forze dell'Ordine, con manifestazioni-guerriglia che fecero vittime a Bologna, Roma, Milano e Padova (si ricorda, in proposito, il vicebrigadiere Custra, ucciso da un colpo di pistola esploso da Mario Ferrandi, complice di Luciano Pessina¹⁷).

Cavallina, in tali frangenti, era stato arrestato e incarcerato ad Udine mentre preparava altri attentati alla Sit-Siemens; fu così che, nel 1977, Battisti, dovendo scontare un breve residuo di pena per una rapina commessa tre anni prima, incontrò Arrigo Cavallina. I due simpatizzarono subito e Battisti subì il fascino di terrorista che promanava il leader dei PAC.

Una volta usciti di prigione, Battisti si ritrovò a fuggire per aver commesso un'ennesima rapina e cercò rifugio presso il suo nuovo mentore, Cavallina, che lo introdusse nel suo giro di conoscenze e lo

¹⁶ Giuliano Turone, *"Il caso Battisti"*, Garzanti, Milano, 2011, p. 40

¹⁷ Si veda § 1.3.3 *"Casi passati di estradizione: Luciano Pessina"*

fece così diventar parte, nel 1978, nei Proletari Armati per il Comunismo, gruppo che in quel periodo iniziava a ingrandirsi e a diventare sempre più potente.

Ne era testimonianza il fatto che, nella primavera de 1978, arrivò il primo crimine dei PAC veri e propri tramite la partecipazione di Battisti e di Cavallina: la rapina in un ufficio postale che portò il modesto bottino di cinque milioni di lire, necessari a sovvenzionare l'organizzazione. Battisti era entrato nel reparto degli impiegati facendosi consegnare il denaro contante e scappando poi con Cavallina a bordo di una Simca 1000.

Altri crimini, poi, si susseguirono a questo, come la rapina che avvenne all'interno di un supermercato, oppure il ferimento di due medici verificatosi in uno scontro a fuoco.

Essi furono solo il preambolo di ciò che si rivelò la pericolosità estrema di Battisti nei PAC: egli è a tutt'oggi accusato di pluriomicidio e concorso in omicidio per i casi di Antonio Santoro, Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin ed Andrea Campagna¹⁸.

- **Antonio Santoro**

Il maresciallo Santoro venne ucciso il 6 giugno 1978 da una coppia di ragazzi che fingeva di scambiarsi effusioni, per poi fuggire a bordo di una Simca 1000.

L'omicidio venne rivendicato il giorno stesso dai PAC con una telefonata all'ANSA di Venezia; la testimonianza di Mutti fu di fondamentale importanza: Battisti, insieme alla compagna Migliorati ed entrambi camuffati con parrucche, uccisero il maresciallo. Dopodichè fuggirono a bordo dell'auto, che abbandonarono lungo il tragitto, per fuggire verso Palmanova con un'altra macchina

¹⁸ Sugli omicidi, si veda Turone, *"Il caso..."*, Milano, 2011, pag 63 e ss.

I riscontri obiettivi confermarono il racconto di Mutti: testimoni oculari avvalorarono la tesi della coppia abbracciata nei pressi della casa di Santoro, della presenza di una Simca accanto a loro e della fuga verso la seconda auto. Inoltre, lungo l'udienza del 19 ottobre 1988, Cavallina si lasciò andare ad una dichiarazione-lapsus in cui accusava Battisti, dicendo di essere stato egli stesso il mandante dell'omicidio Santoro, mentre era *"detenuto ad Udine. Non solo io (lo ero), però..."*¹⁹. L'unico detenuto in quel carcere assieme a lui e facente parte dei PAC in quel periodo era solo Cesare Battisti.

- **Pierluigi Torregiani e Lino Sabbadin**

La duplice e sanguinosa operazione era stata ideata dai PAC come rappresaglia contro quello che loro stessi avevano chiamato "patto sociale". Il pentito Mutti spiega anche il significato di questa formula, secondo cui si intendeva *"la particolare situazione che si era venuta a creare nel territorio nazionale [...] di fronte al dilagare delle pratiche di illegalità; nella carenza dell'intervento direttamente repressivo dello Stato. [...] i commercianti si armavano e coprivano con la loro presenza il vuoto istituzionale"*²⁰.

Mentre stava aprendo il negozio insieme alla figlia e al figlio, Pierluigi Torregiani, il 16 febbraio del 1979 fu vittima di un agguato da parte di un gruppo di fuoco costituito da tre componenti dei Proletari Armati per il Comunismo intenzionati a vendicare la morte di un rapinatore rimasto ucciso in un ristorante. Torregiani tentò una reazione ma fu colpito non appena estratta la sua pistola, dalla quale partì il proiettile che raggiunse il figlio quindicenne Alberto alla colonna vertebrale, rendendolo paraplegico^[2]. Torregiani fu finito con un colpo alla testa.

¹⁹ *Interrogatorio reso al PM di Udine*, Corte di Assise di Milano, 13 dicembre 1988

²⁰ *Interrogatorio reso al Giudice istruttore di Milano*, 2 maggio 1983

Lino Sabbadin venne ucciso a Mestre poco dopo l'omicidio del suo collega milanese Torregiani. Due giovani all'interno della sua macelleria gli esplosero quattro colpi di pistola e fuggirono su un'auto guidata da una terza persona. Il pentito Mutti dichiarò che gli esecutori materiali dell'omicidio Sabbadin erano tre, tra cui figurava anche Cesare Battisti, che all'epoca si era già reso latitante. Uno di loro, Diego Giacomini, fu arrestato e confessò che il suo complice era effettivamente Cesare Battisti²¹. Più precisamente, la coordinazione tra l'azione milanese contro Torregiani e quella mestrina contro Sabbadin era stata curata da Cesare Battisti in persona, il quale aveva dichiarato a Pietro Mutti e a Diego Giacomini che il duplice omicidio doveva servire ad evidenziare l'identità di motivazione e per aumentarne la risonanza. Inoltre, Battisti, con i suoi continui spostamenti in Veneto, faceva da cerniera tra i PAC padovani e quelli milanesi, fungendo così da *"ufficiale di collegamento"*. Sulla base di tali dichiarazioni, Battisti e Giacomini, insieme ad altri compagni, furono condannati come autori materiali dell'omicidio. Giacomini, inoltre, non fece mai il nome dell'altro compagno, ma ha sempre lasciato intendere che si trattava di colui che rappresentava l'anello di congiunzione tra i compagni di Milano e quelli del Veneto: Cesare Battisti.

- **Andrea Campagna**

Milano, quartiere Barona, 19 aprile 1979. L'agente della DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) uscì dalla casa della sua fidanzata con suo padre per andare al parcheggio della sua Alfasud. Vicino alla sua macchina, sbucò un giovane che gli esplose 5 colpi di pistola uccidendolo. Il padre della fidanzata tentò di intervenire, ma l'omicida provò a fermarlo sparandogli contro altri colpi, che fortunatamente non partirono. Il giovane fuggì via insieme ad un

²¹ *Interrogatorio dibattimentale di Diego Giacomini*, udienza a Milano del 18 ottobre 1988

complice che lo aspettava a bordo di una Fiat 127, ritrovata qualche giorno più tardi con le armi e i colpi utilizzati per l'omicidio.

Come sempre è accaduto, l'omicidio venne rivendicato dal gruppo dei PAC poche ore dopo il delitto, giustificandolo come punizione contro chi aveva partecipato a sevizie e torture che alcuni degli inquisiti per l'omicidio Torregiani riferirono di aver subito.

Pietro Mutti, il pentito del gruppo dei PAC, dichiarò che al momento del delitto Campagna, si trovava a Bologna dove si era rifugiato e dove, pochi giorni dopo il delitto, fu raggiunto da Cesare Battisti, il quale gli aveva spiegato che era stato lui a sparare, mentre il suo complice Giuseppe Memeo lo stava aspettando nella Fiat 127²². Battisti aveva anche detto che con Campagna c'era un anziano che aveva tentato di fermarlo. Mutti dichiarò, inoltre, che nella fuga Battisti e Memeo avevano dimenticato armi e cartucce nell'auto abbandonata a pochi chilometri dal luogo del delitto.

Mutti aggiunse che Battisti era solito indossare stivaletti con tacco alto, stile camperos, circostanza che non è affatto irrilevante: infatti altri compagni dei PAC lungo l'interrogatorio dichiararono che, lungo il periodo di latitanza, furono ospitati negli stessi luoghi dove aveva temporaneamente vissuto Battisti poco dopo l'omicidio Campagna. Lì avevano potuto constatare la presenza di un giubbotto di renna e di stivaletti da camperos. Alla richiesta dei compagni di chi fossero tali indumenti, il complice rispose che si trattava del *"famosissimo giubbino e delle scarpe che Battisti aveva utilizzato nell'omicidio Campagna"*²³.

Tali dettagli in materia di abbigliamento relativi a Cesare Battisti hanno un'indubbia rilevanza probatoria nei confronti di Cesare Battisti, perché trovano un riscontro significativo nelle deposizioni dei testimoni oculari

²² *Interrogatorio reso al Giudice istruttore*, Pietro Mutti, Milano, 15 febbraio 1982

²³ *Interrogatorio dibattimentale*, Santo Fatone, udienza del 7 novembre 1988

secondo i quali *“lo sparatore era un individuo di età sui venticinque anni, biondo, con gli stivaletti camperos e un giubbotto di renna”*²⁴

Si può, quindi, concludere sulla base degli elementi illustrati in tale paragrafo, che le condanne inflitte a Battisti e ai suoi complici dai giudici di Milano per omicidio e concorso in omicidio di Santoro, Torregiani, Sabbadin e Campagna sono coerenti con i parametri di valutazione delle prove che sono stati fissati dall’elaborazione giurisprudenziale più recente.

Purtroppo, tali condanne devono essere ancora scontate da Battisti, il quale, prima della sentenza della Corte di Assise di Milano del 31 marzo 1993, fuggì in Francia.

2.3 La fuga in Francia

Evaso dal carcere di Frosinone il 4 ottobre 1981, Cesare Battisti trascorse indisturbato gli anni '80, nascosto in Messico dapprima e riparando in Francia successivamente, da cui veniva attratto per la famosa dottrina Mitterand, che nel 1985 assicurava rifugio ai protagonisti italiani degli anni di piombo.

Nel frattempo, fu condannato in contumacia all’ergastolo per gli omicidi Santoro, Torregiani, Sabbadin e Campagna e per una serie di altri reati. Intorno a lui – ed intorno alle richieste di estradizione – nascerà come vedremo un caso di rilevanza internazionale.

Nel 1991 la Chambre d’accusation de Paris respinse una prima richiesta di estradizione proveniente dalle autorità italiane; successivamente

²⁴ *Interrogatorio reso al PM di Udine*, Corte di Assise di Milano, 13 dicembre 1988

Battisti ottenne un permesso di soggiorno dal governo francese, stabilendosi a Parigi e proteggendosi tramite la dottrina Mitterand.

Nel 1993, l'editore Gallimard pubblicò il suo primo romanzo *noir*. Ne seguirono altri dello stesso genere tramite i quali Battisti cominciò ad avere in Francia un discreto successo come autore della letteratura poliziesca.

Verso il 2002, con il nuovo governo Raffarin e la Presidenza Chirac, la dottrina Mitterand cominciò ad essere messa in discussione e di lì a poco l'Italia avrebbe avanzato una nuova richiesta di estradizione. Infatti, Battisti fu arrestato a Parigi il 10 febbraio 2004, su esplicita richiesta del governo italiano.

È proprio così che iniziò "*l'affaire Battisti*". Tale *affaire* suscitò una polemica alquanto viva sia in Francia che in Italia: scrittori, giornalisti, personalità politiche e pubbliche (inclusa la fazione di estrema sinistra francese tra cui la giallista Fred Vargas) protestavano contro la decisione del governo francese di estradare l'ex leader dei PAC.

Tuttavia, il Consiglio di Parigi, il 2 marzo di quell'anno, votò per una risoluzione che tendeva a sostenere Battisti e che ricevette numerose critiche anche da giornalisti come Guillaume Perrault, il quale riteneva che vi fossero alla base delle logiche politiche di sostegno tramite le quali non si cercava di dimostrare l'innocenza dell'imputato, ma l'indulgenza dovuta alla purezza della sua causa²⁵.

Tali critiche al sostegno concesso a Cesare Battisti suscitarono reazioni dell'opinione pubblica sia a livello italiano che a livello francese: l'Italia, come la Francia, era divisa sulla questione, ma il sentimento predominante sia della destra che della sinistra era totalmente sfavorevole alla decisione presa dal governo francese; mentre la il governo francese aveva dalla sua la maggioranza dei media che appoggiavano il suo operato: questo fu dimostrato anche dal fatto che

²⁵ Guillaume Perrault, "*Génération Battisti - Ils ne voulaient pas savoir*", Edition Plon, 2005, p. 63

in Francia Battisti era definito come un' *attivista*, quando in Italia i media gli diedero l'appellativo di *terrorista*.

Battisti fu scarcerato e posto in una condizione di libertà sorvegliata il 3 marzo 2004, fintanto che la Corte non avesse preso una decisione in merito alla concessione dell'extradizione; questo avvenne il 30 giugno 2004, pochi giorni prima rispetto a quando anche Chirac avrebbe poi dichiarato di non volersi opporre ad alcuna decisione in merito alla questione dell'extradizione. Per di più, il Capo di Stato francese fece annullare il decreto di applicazione per ciò che i francesi chiamano "*naturalisation*", ossia l'acquisizione della nazionalità francese tramite la dimostrabile permanenza sul territorio per un certo periodo di tempo iniziato per Battisti nel 2001.

Il 21 agosto 2004, l'ex terrorista rosso si sottrasse al controllo giudiziario, annunciando così una volontà di riprendere la vita clandestina lasciata nel momento in cui arrivò in Francia. Fu ricercato in lungo e in largo sul territorio francese, ma Battisti dichiarò ad una rivista brasiliana di essere stato aiutato da "*persone del servizio segreto (francese). Da questa gente giunse l'idea [...] della mia fuga in Brasile*"²⁶. Inoltre, aggiunse che una settimana dopo la sua latitanza, i servizi segreti gli consegnarono un passaporto italiano con il quale poter scappare dapprima in Spagna e poi verso le Canarie, dove avrebbe così preso l'aereo che lo avrebbe portato in Brasile. Il suo passaporto era cifrato in modo tale che ogni volta che arrivava in qualche posto "*c'era sempre qualcuno che sapeva che io stavo arrivando*" e che gli avrebbe consigliato cosa fare per proteggersi da eventuali pericoli che avrebbero ostacolato il suo viaggio verso il Brasile.

²⁶ Luiza Villaméa, traduzione dell' "*Intervista a Cesare Battisti*", rivista brasiliana Istoé, Brazilia, 2010, p. 20

2.4 Battisti in Brasile

Cesare Battisti, dunque, condannato all'ergastolo per l'omicidio di 4 persone per banda armata, rapina e detenzione di armi, militante per il gruppo Proletari Armati per il Comunismo (PAC), si è sottratto alla giustizia italiana, evadendo dal carcere di Frosinone nell'ottobre del 1981 e rifugiandosi in Francia, sotto la protezione dell'allora in vigore "*dottrina Mitterand*"²⁷ .

Dopo la concessa estradizione da parte del Governo francese nel 2004, Battisti si rifugiò in Brasile dove, dopo quasi 3 anni di latitanza, venne arrestato dalle autorità locali su richiesta del Governo italiano, grazie al pedinamento di una sua "compagna" parigina che, una volta giunta a Rio de Janeiro, gli aveva procurato 9000 € in contanti.

Era il marzo 2008 quando si iniziarono a muovere i primi passi verso una estradizione concreta che non lasciasse impunita la sentenza italiana pendente sul terrorista pluriomicida. Infatti, il procuratore della Repubblica brasiliano, Antonio Fernando Souza, aveva offerto il suo parere favorevole all'extradizione, a patto che l'Italia si fosse offerta a convertire la condanna all'ergastolo del 1993, avvenuta in contumacia per conto della Corte di Assise di Milano²⁸, in una pena che non superasse i 30 anni, ossia il massimo previsto dalla legge brasiliana, scontandovi anche il periodo che Battisti aveva passato nelle carceri brasiliane, calcolate in un anno tondo. La decisione sarebbe dovuta poi passare per le aule della Corte Costituzionale brasiliana, il Supremo Tribunal Federal (STF), mentre Souza dichiarò di avere tutte le ragioni per ritenere "*delitti comuni*" i reati per cui l'imputato era accusato, e per affermare che "*i delitti non hanno come sfondo una protesta o una*

²⁷ Si veda § 2.1 "*La dottrina Mitterand...*"

²⁸ Corte di Assise, *Sentenza n 24/93*, Milano, 25 maggio 1993

ribellione; sono stati commessi in un momento in cui le vittime erano autorità e civili allo stesso tempo e quindi soggetti deboli e indifesi. Anche se sono stati eseguiti da membri di una fazione politica, gli omicidi sono da considerarsi solo e unicamente come disprezzo della vita umana”²⁹

Nel contempo, l'ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battisti, venne ascoltato dal Comitato nazionale per i rifugiati (CONARE), un organo del ministero di Giustizia brasiliano, affinché gli fosse riconosciuto quello status di rifugiato politico³⁰. Difatti, Battisti si riteneva un perseguitato in cerca di asilo presso il Brasile, poichè lo status di cui sopra gli avrebbe consentito di non vedere realizzata la tanto attesa estradizione, visto che la stessa Costituzione brasiliana afferma, all'articolo 5 paragrafo LII, che *“non sarà concessa l'extradizione di stranieri per reati politici o di opinione”³¹*.

Tra il Brasile e l'Italia esiste un trattato di estradizione stipulato nel 1989 ed entrato in vigore nel 1993: all'articolo 3, esso non prevede espressamente l'extradizione per reati politici, e questa condizione è stata fatta valere per i casi già precedentemente analizzati di Achille Lollo, Pietro Mancini e Luciano Pessina.

Era il 28 novembre 2008, però, quando, in Italia, arrivò la notizia della mancata concessione all'ex militante dei PAC dello status di rifugiato politico.

La CONARE, organo che tra l'altro comprende rappresentanti dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU e della Caritas, prese la sua

²⁹ Giuseppe Iannozzi, *“Il Brasile da l'ok all'extradizione, Cesare Battisti tornerà in Italia”*, La Repubblica, 3 aprile 2004

³⁰ Si veda § 1.1 *“Il diritto di asilo ...”*

³¹ *“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião”.*

decisione votando a “maggioranza dei componenti”. La loro unica preoccupazione risiedeva proprio nel fatto che Battisti avesse la possibilità di ricorrere in appello direttamente al ministro della Giustizia brasiliano, Tarso Genro, entro 15 giorni dalla decisione, come stabilito dalla legge locale, per cambiare l’orientamento del provvedimento sulla sua condizione attuale.

Gli avvocati di Cesare Battisti si attivarono prontamente per portare il ricorso di fronte al ministro il 16 dicembre dello stesso anno, visto che, secondo un’intervista rilasciata ai microfoni brasiliani, *“il nostro cliente ha tutte le ragioni per poter ben sperare; non è detta ancora l’ultima parola. Inoltre il Supremo Tribunal Federal si pronuncerà probabilmente nel mese di febbraio e tutti speriamo in un rispetto delle garanzie costituzionali e dei diritti umani con una sentenza contro l’extradizione, visto che il nostro assistito è vittima di accuse false, frutto di azioni politiche del governo italiano contro di lui.”*³²

Il ministro della Giustizia, così, si pronunciò sulla questione come da copione, concedendo all’imputato Battisti lo status così agognato di rifugiato politico il 13 gennaio 2009, a causa dei suoi timori di persecuzioni politiche per i reati commessi da lui stesso commessi e rinnegati.

2.5 L’iter di estradizione lungo il mandato presidenziale di Luìs Ignacio de Silva

Abbiamo già sottolineato il fatto secondo cui i pareri giuridici in Brasile si sono resi discordanti, vista una prima pronuncia negativa del CONARE e

³² Omero Ciaj, *“In Italia rischia di essere ucciso, così l’avvocato ha convinto il ministro”*, La Repubblica, 15 gennaio 2009

una seconda proveniente dal Ministro di Giustizia Tarso Genro totalmente opposta, e dunque accordante lo status di rifugiato politico.

Il 13 gennaio 2009, Tarso Genro, Ministro della Giustizia brasiliano, aveva concesso lo status di rifugiato politico all'ex terrorista dei PAC, con la motivazione di "timori di persecuzione politica" al rientro nel nostro Paese.

Nel frattempo, la decisione era stata lasciata alla Corte Costituzionale brasiliana, il Supremo Tribunal Federal, avendo le più alte cariche ritenuto che si giungesse, così, ad una votazione schiacciante, a favore o contro l'extradizione che fosse. Così non è stato purtroppo: infatti, il 16 novembre 2009, il Tribunal si pronunciò in merito alla questione con un pareggio lacerante di 4 voti favorevoli e 4 contrari, in attesa della posizione del Presidente della Corte, Gilmar Mendes.

E' da dire che in quei giorni successivi al 16 novembre, le tensioni politiche e non, sul caso, erano diventate insopportabili anche per gli stessi giudici: uno di loro, Carlos Ayres Britto, aveva rivelato alla giornalista Renata Lo Prete del maggior quotidiano brasiliano, La Fohla de S.Paulo, continue "pressioni" affinché cambiasse idea sulla votazione, espressa a favore dell'extradizione, nella sessione successiva del tribunale. Inoltre, la sua entrata nella Corte era dovuta all'intercessione del giurista Celso Antonio Bandeira de Mello, arruolatosi nella difesa di Battisti per fare *specifiche* pressioni sui giudici³³.

Tuttavia, una via di uscita ci sarebbe stata, ed era tutta nelle mani di Luìs Ignacio de Silva, il Capo di Stato brasiliano che avrebbe avuto l'ultima parola in merito alla questione. Infatti, è necessario utilizzare il condizionale, visto il dubbio agire da compiere successivamente alla decisione di Gilmar Mendes, Presidente della Corte: mentre alcuni Avvocati del Supremo Tribunal ritenevano che temi come l'extradizione riguardano la politica estera del paese, e quindi di diretta competenza

³³ Fonte Ansa, "Caso Battisti, il giudice Britto accusa: 'Su di me pressioni per cambiare idea'", Il Tempo, 16 Novembre 2009

dell'esecutivo e non del potere giudiziario, altri credevano che avrebbe potuto prevalere la tesi contraria, secondo cui è al potere giudiziario che spetta la scelta finale alla quale il Governo non deve far altro che adeguarsi. Lula, però, si era già pronunciato, tempo prima, a favore di una possibile estradizione, anche se questa non aveva e non avrebbe avuto in quella situazione di certo un valore giuridico vincolante.

Il 18 novembre arrivò in Italia la notizia del parere contrario all'estradizione del Supremo Tribunal, che considerava illegittimo lo status di rifugiato politico concessogli dal Ministro Tarso Genro.

La pronuncia, resa con la maggioranza di 5 voti su 9, era favorevole all'estradizione di Battisti in Italia, ma aveva formulato una clausola determinante sulla sentenza: la parola definitiva sulla sua effettiva esecuzione sarebbe spettata alla Presidenza della Repubblica, nel rispetto più assoluto e completo dei trattati che regolano i rapporti tra il nostro Paese e il Brasile (Trattato del 1989 e Trattato di cooperazione giudiziaria del 1951).

La decisione di de Silva tardò a venire e addirittura si dubitava che si esprimesse sulla questione.

Battisti era stato, nel contempo, condannato a reclusione in regime di libertà per due anni a causa dell'utilizzo di un passaporto falso lungo il lasso di tempo che comprendeva la sua latitanza in Brasile.

Si è parlato, precedentemente, di alcuni dubbi sulla pronuncia dell'attuale Presidente della Repubblica de Silva: infatti il 3 ottobre si ci sarebbero state le elezioni presidenziali e Lula non si sarebbe presentato come candidato, ma avrebbe ceduto il posto ad una grande "guerrigliera" come Dilma Rousseff dello stesso partito di de Silva, Partido Dos Trabalhadores. I sondaggi davano lei come vincitrice contro il socialdemocratico José Serra, ed è per questo che si è sempre espressa nei suoi comizi anche sull'estradizione di Battisti, come se poi se ne

sarebbe dovuta occupare successivamente; affermava di voler aspettare una probabile pronuncia di Lula sul caso e che, qualora non arrivasse, la decisione da rispettare sarebbe stata quella presa dal Supremo Tribunal Federal, ossia un via libera alla rimpatrio dell'ex terrorista dei PAC in Italia.

Nel momento in cui, però, de Silva si pronunciasse a favore dell'asilo politico, sarebbe comunque stato possibile riaprire il processo giudiziario su richiesta anche della Corte Costituzionale brasiliana, visto che i giudici avevano già riconosciuto che le motivazioni di un tale provvedimento erano del tutto infondate.

E la paura della Corte verso la pericolosità dell'ex terrorista rosso era confermata anche dal fatto che, ad una proposta del Supremo Tribunal Federal di rilasciare in libertà condizionata tutti coloro che attendevano di essere estradati verso il paese d'origine, non aveva trovato applicazione per Battisti, il quale era rimasto in carcere fino alla pronuncia definitiva di Luís Ignacio de Silva. Difatti, gli stessi giudici avevano confermato che, qualora l'ex militante dei PAC non dovesse essere estradato, il suo status non avrebbe mai potuto mutare in quello di *rifugiato politico* ma sarebbe rimasto sempre e comunque un immigrato in terra straniera.

Personalità eminenti, quali Ministro della Giustizia italiano On. Frattini, hanno da sempre tentato di agire affinché le procedure venissero condotte con il massimo della speditezza, tentando di far rimpatriare Battisti, perché fosse giudicato. Inoltre, Frattini ha sempre denunciato una inerzia troppo prolungata dell'Unione Europea sul caso, accusandola di non aver fatto tutto ciò che era in suo possesso per aiutare un Paese come l'Italia, colonna portante dell'Intesa, visti gli accordi stipulati con il Brasile diversi decenni fa. Tuttavia, le indiscrezioni provenienti dal palazzo del Planalto sono state numerose: la più

sconcertante³⁴ vedeva il Presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, prendere accordi informali con Lula, promettendo di non proporre ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, che avrebbe potuto influenzare l'esito delle elezioni presidenziali, purchè un eventuale decisione negativa sull'estradizione di Battisti non fosse motivata sul presupposto della violazione da parte dell'Italia del principio del giusto processo e del mancato rispetto di diritti umani fondamentali, con riguardo alla situazione degli istituti di pena.

La decisione del Presidente della Repubblica brasiliano è stata rimandata fino alla fine del mandato dello stesso, ossia il 31 dicembre 2010. In effetti, era fin da gennaio 2010 che Lula avrebbe potuto esprimersi in merito, ma ha sempre voluto attendere una pronuncia (che avrebbe poi trasformato in parere ufficiale) dell'Avvocatura di Stato brasiliana, l'istituzione brasiliana che direttamente o indirettamente rappresenta lo Stato Federale in giudizio oppure in fori extragiudiziali il cui Presidente è nominato direttamente dal Capo di Stato.

I rapporti di fiducia tra di loro, dunque, hanno indotto ad una scelta univoca, senza contraddizioni: la negazione dell'estradizione di Battisti. Lula, così, ha deciso non solo di non estradare l'ex terrorista rosso, ma anche di concedergli lo status di rifugiato politico, in totale disaccordo con quello che era il parere precedentemente espresso dalla Corte Costituzionale brasiliana.

³⁴ Fonte **ANSA**, 29 dicembre 2010

2.6 La pronuncia del Supremo Tribunal Federal e dell'Avvocatura di Stato brasiliana

Riassumendo i fatti, si accennava alla Sentenza del Supremo Tribunal Federal sul caso: Tarso Genro, l'allora Ministro della Giustizia, aveva concesso lo status di rifugiato politico diversamente da quanto deciso dall'organo del Governo brasiliano CONARE; tuttavia, il Supremo Tribunal Federal si era pronunciato in maniera contraria alla decisione di Genro, obbligando il Governo brasiliano ad una estradizione (a dir quasi) coatta.

A prescindere da ciò che poi ha stabilito una protezione di Battisti da parte dello Stato brasiliano, le motivazioni offerte dalla Corte Costituzionale brasiliana hanno avuto eco positiva e riscontro favorevole in tutta la comunità internazionale, a partire dal nostro Paese:

- 1. Uno status di rifugiato politico mal si addice, in base alla Convenzione internazionale di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951³⁵, ad un personaggio quale Cesare Battisti, ex leader dei PAC condannato in contumacia, con quattro sentenze definitive, all'ergastolo per rapina a mano armata, detenzione di armi ed atti di violenza (gambizzazioni).**

Dunque, tale status non può di certo essere invocato da Cesare Battisti in quanto egli non è un innocente in fuga da un Paese in cui rischia la propria incolumità per situazioni indipendenti da lui stesso (come guerre civili..), ma scappa perché è un ricercato per reati come quelli appena elencati e tale stato giuridico non può essere accettato come un legittimo rifiuto di estradizione sulla base del Trattato bilaterale esistente tra Italia e Brasile.

³⁵ Si veda § 1.1 "Il diritto di asilo ..."

Al contrario, si tratta di un illecito, per la violazione del Trattato sopracitato, posto in essere dal Governo brasiliano tramite il Ministro di Giustizia Tarso Genro e l'organo CONARE, successivamente sanato dal Supremo Tribunal Federal che ha riconosciuto l'illegittimità di tale qualità a Battisti, vista la Convenzione di Ginevra sopracitata.

Infatti essa prevede all'art 1 lettera F, b che le disposizioni che disciplinano questo ambito, non sono applicabili nei confronti di persone che *“hanno commesso un grave reato comune fuori del paese di accoglimento prima di esservi ammesse come rifugiati”* e, come illustra eccellentemente Fausto Pocar, che non rispettano quei requisiti minimi previsti, qualora *“esistano altri trattati che impongano di non accettare quale rifugiato una persona che un altro trattato impone di estradare”*³⁶

2. Il reato, giudicato dall'Avvocatura di Stato come politico, non trova conferma della sua matrice all'interno delle sentenze che condannarono Battisti all'ergastolo nel 1993.

Il Supremo Tribunal Federal respinge integralmente tale tesi, facente riferimento al punto e), così come deciso anche dal Comitato nazionale per i Rifugiati in Brasile. Secondo il Supremo Tribunal, l'Italia esercita, nella sua richiesta di estradizione, un diritto a giudicare chi per venti anni è stato latitante ed ha commesso reati per cui possa essere definito un pregiudicato pluriomicida; tali reati, inoltre, sono considerati come *'heliondos'* e *'qualificados'*, ossia forme aggravanti gli omicidi, tali da delineare un totale disprezzo della vita umana³⁷.

La sua condanna, dunque, riguarda reati che si possono definire, al contrario di come l'Avvocatura di Stato brasiliana ha scritto nel suo resoconto al Presidente Lula, *'di matrice comune'*.

³⁶ Fausto Pocar *“Battisti: il no del ministro brasiliano annulla l'obbligo assunto grazie al trattato sull'extradizione con l'Italia”*, Guida al diritto 2009, n. 7, p. 9 e ss.

³⁷ Sul tema, Anna del Luca, *“Quali strumenti per la risoluzione della controversia internazionale tra Italia e Brasile?”*, La Rivista Internazionale, Roma, 21 gennaio 2010

D'altronde, la clausola di rifiuto di estradizione in presenza di un reato di natura politica, trova appunto piena conferma e tutela anche nella nostra Costituzione e nelle sue disposizioni, agli articoli 10 comma 4 e 26 comma 2³⁸.

Tale clausola non può ottenere applicazione in un caso come quello di Cesare Battisti, prendendo atto del fatto: che egli non è stato condannato, con evidenza, per reati di matrice riconducibili a quelli previsti dall'art. 8 del Codice Penale (che si occupa di delitti politici commessi all'estero)³⁹; che, a prescindere dall'ordinamento dello Stato richiesto, i crimini di sangue di comuni cittadini non hanno di certo matrice politica.

Il Tribunale, inoltre, sottolinea nella sua sentenza che la militanza di Battisti *“non è sufficiente a trasformare dei delitti comuni in delitti politici, né può essere uno scudo per evitare l'applicazione della legge penale”*⁴⁰.

3. L'Avvocatura di Stato ritiene che Battisti potrebbe soffrire di “conseguenze negative minori”, rientrando in Italia, a causa del rischio di persecuzioni e, secondariamente, di atti discriminatori, minanti il rispetto dei più basilari diritti umani.

Questo ulteriore diniego di estradizione è fondato sul punto *f)* dell'articolo 3 Trattato bilaterale.

Come in precedenza, non vi è alcuna *“base fattuale idonea a giustificare il rifiuto dell'extradizione”*⁴¹.

³⁸ Sugli articoli, si veda nota 1 e nota 5

³⁹ “[1] Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. [2] Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. [3] Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”.

⁴⁰ De Luca, *“Il caso Battisti: quali strumenti ...”*, La Rivista Internazionale, Roma, 2010, p. 4

⁴¹ Marina Castellaneta *“La controversia tra Italia e Brasile sul caso Battisti tra rimedi interni e internazionali”*, Diritti umani e diritto internazionale, FrancoAngeli edizioni, Napoli, 2011, p. 3

Infine, è necessario ricordare che l'Italia è un Paese contraente numerosi trattati internazionali sui diritti dell'uomo, quali: Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), Convenzione Onu sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), Patto sui diritti civili e politici (1966), Convenzione di New York contro torture e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (1987), Convenzione europea per la prevenzione di torture e altri trattamenti inumani o degradanti (1987). Tali trattati sono, peraltro, affidati a meccanismi di controllo aventi organi di garanzia e imparzialità internazionali, i quali hanno lodato già in passato il modo italiano di fronteggiare il terrorismo sia rosso che nero, nel pieno rispetto costituzionale e internazionale dei diritti umani.

Nonostante queste congerie di disposizioni normative in merito, l'Italia è incorsa in sanzioni da parte della Corte Europea dei Diritti Umani proprio per una detenzione illecita nelle carceri che violava i diritti umani: è questo il caso di *Sulejmanovic c. Italia*⁴², dove il ricorrente si lamentava delle condizioni della propria detenzione nel carcere di Rebibbia a Roma. La Corte Europea ha accertato la violazione dell'art. 3 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo⁴³ per sovraffollamento carcerario: nel luglio 2003, questo carcere ospitava 1.560 persone nonostante la sua capacità di accoglienza fosse limitata a 1.271 persone.

⁴² Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Sulejmanovic c. Italia*, ricorso n. 22635/03, Strasburgo, 16 luglio 2009

⁴³ "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti"

Rientrano nella previsione dell'art. 3 della Convenzione i "maltrattamenti" che raggiungono un minimo di gravità. L'apprezzamento di questo "minimo" è essenzialmente relativo e dipende da un insieme di circostanze: la durata del trattamento, i conseguenti effetti fisici e mentali, nonché il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Un trattamento può essere qualificato « degradante », ai sensi dell'art. 3, se è di tal natura da determinare nella vittima sentimenti di paura, di angoscia, di inferiorità con lo scopo di umiliarla, di diminuirne la resistenza fisica o morale oppure di indurla ad agire contro la propria volontà e coscienza. L'assenza di una siffatta finalità non esclude, tuttavia, definitivamente la possibilità di constatare una violazione dell'art.3, qualora venga dimostrato il mancato rispetto della dignità umana. Ogni uso della forza fisica, che non sia reso strettamente necessario dal comportamento della persona detenuta, determina una lesione della dignità umana e costituisce, in via di principio, una violazione del diritto garantito dall'art. 3 (arrêts *Ribitsch c. Autriche* du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 26, § 38, et *Tekin*, pp. 1517-1518, § 53). E', parimenti, incompatibile con l'art. 3, che tutela la dignità umana, il (mal)trattamento inflitto ad un malato mentale, anche se la persona non è in grado o non è capace di indicare effetti negativi precisi

La CEDU si esprime in tale maniera nella sentenza contro l'Italia: riguardo alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare la CEDU richiamò l'articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975⁴⁴, peraltro espresso anche negli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000. I principi generali nominati dalla CEDU nel caso in esame permettono di ripercorrere la giurisprudenza sviluppatasi in materia.

La CEDU, facendo riferimento alle sentenze di Grande Camera nei casi *Saadi c. Italia*⁴⁵ e *Labita c. Italia*⁴⁶, ricordò innanzitutto che l'art. 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima.

La CEDU ricordò inoltre che l'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato.

Proprio per tali ricorsi che l'Italia ha dovuto fronteggiare, non è possibile affermare, ad oggi, che il trattamento nelle carceri italiane dei detenuti

⁴⁴ “[1]I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. [2]I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. [3]Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. [4]Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta. [5]Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto”

⁴⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Caso Saadi c. Italia*, ricorso n. 37201/06, Strasburgo, 28 febbraio 2008, in cui l'Italia espelleva il ricorrente Saadi in Tunisia con un provvedimento che lo esponeva al rischio di essere sottoposto ad trattamenti disumani e degradanti

⁴⁶ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Caso Labita c. Italia*, ricorso n. 26672/96, Strasburgo, 6 aprile 2000: i magistrati italiani supponevano che Labita appartenesse alla mafia e fu detenuto per un certo periodo di tempo in carcere, lungo il quale denunciava i trattamenti inumani e degradanti a cui era giornalmente sottoposto

porti ad una disumanità e ad una degradazione della dignità umana, visti i principi da rispettare, elencati nelle sentenze CEDU.

Ed ancora, non pare fondata la decisione del Presidente della Repubblica brasiliano, risalente al 31 dicembre 2010, per cui dichiara di non voler concedere alcuna estradizione presa visione dell'articolo 3 lettera f) sopracitata del Trattato bilaterale, vista la chiara violazione dell'articolo 14 dello stesso Trattato, secondo cui è necessario motivare il rigetto dell'extradizione. In questa situazione, la causa del rigetto non solamente non emerge, ma il Capo di Stato brasiliano si limita a citare puramente l'articolo in questione.

Sul rispetto dei diritti umani, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata favorevolmente, in relazione ai procedimenti penali attuati contro Cesare Battisti, successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato francese: quest'ultimo era stato adito dagli avvocati di Battisti, tramite un ricorso di annullamento per la sentenza di estradizione verso l'Italia. La Corte europea ha dichiarato come *"irricevibile"* il ricorso di Battisti, valutata l'infondatezza di qualunque violazione in merito al suo diritto sull'equo processo e alla sua condanna avvenuta in contumacia: Battisti aveva dichiarato, infatti, che il collegio giudicante della Corte di Strasburgo fosse corrotto dal governo francese e che dunque si fosse pronunciato in merito a questioni di cui Battisti stesso non era a conoscenza.

Al contrario, la Corte europea ha dichiarato che Battisti era stato informato delle accuse pendenti su di lui, nonostante la sua latitanza, e che è stato assistito da due avvocati di fiducia da lui stesso scelti. Inoltre, ha ritenuto che *"era permesso alle autorità giudiziarie italiane dapprima, e poi a quelle francesi, di dedurre che il richiedente aveva rinunciato in maniera non equivoca al suo diritto di comparire personalmente e di essere giudicato in sua presenza"*⁴⁷ fuggendo dal 1981 in Messico, Francia e successivamente in Brasile nel 2007,

⁴⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Decisione sulla ricevibilità del ricorso 28796/05* Battisti c. Francia, Strasburgo, 12 dicembre 2006

consapevole che il processo si sarebbe protratto in sua assenza, senza però alcun tipo di ostacolo mentre era pronto a preparare la sua difesa. Infatti, il ricorso degli avvocati è stato respinto anche perché *“il ricorrente, mentre era in fuga [...], ha spedito due lettere manoscritte e firmate dirette alle Procure presso i tribunali di Udine e di Milano, rispettivamente 10 e 12 maggio 1982, con le quali ha disegnato due avvocati che lo rappresentassero nei procedimenti giudiziari in corso. La Corte rileva che con un'altra lettera datata febbraio 1990, dattilo scritta e firmata da lui, egli ha confermato la scelta dell'avvocato Giuseppe Palazzo come difensore nel processo pendente in appello a Milano [...] contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Milano il 16 febbraio 1990. [...] La Corte rileva dunque [...] che il ricorrente era chiaramente informato delle accuse elevate contro di lui e dello stesso svolgimento del relativo processo in Italia, (decidendo) di rimanere latitante dopo l'evasione del 1981.”*

Tale decisione della Corte europea dovrebbe consentire di considerare superata la tesi, proposta da diversi sostenitori di Battisti, secondo cui il processo in contumacia celebrato nei suoi confronti avrebbe violato i principi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo relativi al giusto processo penale e alla garanzia di una protezione da persecuzioni politiche o di altra natura.

Di fatto, il sistema penitenziario italiano è tristemente noto, senza ombra di dubbio, per la sua eccessiva flessibilità con i detenuti semmai, e non, come denuncia Battisti, per la sua rigidità e per i rischi discriminatori corsi lungo il periodo di detenzione: ne è un esempio il caso di Silvia Baraldini.

Anna de Luca ricorda⁴⁸ in proposito quanto sia stato difficile il suo trasferimento in Italia dagli Stati Uniti d'America per reati di terrorismo, che per quasi dieci anni ha incontrato il diniego delle autorità

⁴⁸ De Luca, *“Il caso Battisti: quali strumenti ...”*, La Rivista Internazionale, Roma, 2010, p. 4

statunitensi. Infatti, queste dubitavano che la persona in questione potesse scontare la pena in un carcere di sicurezza e severità simile a quello del sistema giurisdizionale americano, nonostante le ulteriori rassicurazioni date dal Governo italiano.

Mentre ad oggi, nel caso Battisti, quello che preoccupa è un'eccessiva rigidità che dal governo brasiliano viene definita come finalizzata ad una persecuzione politica certamente sicura al rientro di Battisti in Italia, senza avere le fondate evidenze di motivazioni simili; peraltro, la differenza cruciale che vi è tra l'istituto del *trasferimento* e quello dell'*estradizione*, sta nel fatto che, mentre nel primo caso è necessario il consenso della persona interessata, il secondo prevede un obbligo in capo alla Parte richiesta di estradare e, perciò, di un diritto dello Stato richiedente, salvo i rigetti previsti dal trattato regolante in materia. Proprio per questo, ancora oggi non si comprende perché il Brasile continui su una linea totalmente inadatta, che viola l'obbligo di cooperazione esistente nell'accordo di estradizione, mettendo in serio pericolo il sistema giuridico italiano attraverso un vuoto giuridico e l'impunità dell'autore di gravi reati (seppur considerati '*comuni*'), vanificando dunque ogni tipo di accordo stipulato negli anni a precedere.

2.6.1 *La vicenda delle cosiddette false procure*

Nonostante la sentenza CEDU sul rigetto del ricorso proposto dai suoi avvocati, il 25 febbraio 2009 Cesare Battisti ha scritto una lunga lettera ai giudici del Tribunale Supremo del Brasile nella quale ha affermato che le procure apparentemente firmate da lui con le quali erano stati designati i suoi due difensori sarebbero dei falsi.

Lo ha sostenuto anche Fred Vargas, una delle più determinate sostenitrici di Cesare Battisti, scrittrice di gialli francese. Nel 2004 ha pubblicato un libro⁴⁹ per sostenere l'innocenza del suo protetto, convinta che Battisti sia innocente e che la condanna inflittagli non fosse basata su prove effettive, ma su testimonianze contraddittorie.

Secondo la Vargas, *“per renderlo regolare (il processo) furono prodotti tre mandati [...] di incarico agli avvocati. [...] Qui, interviene il mio mestiere di storica e ricercatrice. Ho potuto dimostrare che si tratta di falsi, contraffazioni anche goffe della sua scrittura e della sua firma, ottenute tramite il calco per trasparenza di una lettera precedente dal Messico”*.

In particolare, Cesare Battisti sostiene che tali false procure sono state create solamente per *“creare uno scenario più favorevole per una pena più rigorosa”*⁵⁰, e che tale vicenda non è mai stata presa in considerazione né dal Consiglio di Stato francese, essendo secondo Battisti sottomesso alla volontà dell'allora Presidente della Repubblica Jacques Chirac, né dalla Corte Europea a causa *“dell'interferenza del governo francese, (visto che) questa ‘Corte Europea’ era costituita solamente da magistrati francese molto legati a Chirac”*.

La vicenda è stata chiarita in seguito dal quotidiano francese *“Libération”*⁵¹, secondo cui Fred Vargas e i difensori di Battisti avevano pazientemente passato al setaccio i numerosi faldoni del processo italiano e avevano scoperto *“una bizzarria”*: le firme in calce alle dichiarazioni di nomina dell'avvocato *“sembravano strane, come se fossero state scritte lo stesso giorno, con un unico tratto di penna”*. Si perviene, così, ad una conclusione incoerente con quanto denunciato da Battisti: egli stesso, nella lettera al Supremo Tribunal Federal prima della

⁴⁹ Fred Vargas, *“La vérité sur Cesare Battisti”*, Edition Viviane Hamy, Parigi, 2004

⁵⁰ *“Na carta enviada aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ex-militante anexou os documentos apresentados pela historiadora e arqueóloga Fred Vargas ao governo brasileiro. Os documentos comprovariam a falsificação de procurações”*, Catarina Alencastro, *“Entrevista a Cesare Battisti”*, O Globo, 26 febbraio 2009

⁵¹ Dominique Simonnot, *“Le procès italien de Battisti remis en cause”*, Libération, 11 marzo 2005

sua fuga nel 1981, avrebbe fatto avere ai suoi legali italiani (tramite un vecchio compagno) dei fogli che aveva preventivamente firmato in bianco; proprio per tale motivo, non si capisce perché qualcuno avrebbe dovuto creare dei falsi per realizzare una falsa nomina a difensore di fiducia proprio quell'avvocato Giuseppe Pelazza che era sempre stato suo difensore di fiducia e al quale proprio Battisti aveva fatto avere, non a caso, dei fogli firmati in bianco. La strategia adottata dall'ex terrorista rosso ha messo in gran difficoltà anche il suo legale Pelazza, che, a seguire questa tesi, avrebbe fatto il suo avvocato per 10 anni sulla base di una truffa.

Infine, non è assolutamente credibile che il collegio giudicante della Corte di Strasburgo che aveva giudicato il suo caso, era costituito da soli magistrati francese molto legati a Jacques Chirac. Infatti, la Corte è notoriamente formata da tanti giudici quanti sono gli Stati del Consiglio d'Europa, ragion per cui ogni Stato è rappresentato all'interno della Corte da un solo giudice.

L'intera situazione di vantaggio in cui si trova ad oggi Battisti ha creato uno sconcerto a livello italiano e non solo, provocando manifestazioni coordinate a livello europeo contro le sedi diplomatiche brasiliane all'estero, contemporaneamente a documenti politici prodotti dal governo italiano affinché si potesse costringere il Brasile a reagire in maniera favorevole a quelli che sono i principi del diritto internazionale.

2.7 Le Reazioni della Comunità Internazionale

2.7.1 L'Italia

La disapprovazione italiana ha avuto eco risonante in tutta la Nazione, tramite una partecipazione diretta o indiretta e attraverso ogni tipo di

canale di protesta che potesse giungere al Governo, come le associazioni per le vittime del terrorismo, che ritengono che si tratti di *“un fatto gravissimo e indegno per una nazione democratica quale si definisce il Brasile, ma soprattutto e' un fatto che denota ancora una volta l'insufficienza e l'incapacita' del governo italiano di tutelare la dignità del Paese e delle vittime del terrorismo”*⁵².

Inoltre, bisogna sottolineare quanto abbiano creato mobilitazione nelle piazze i figli delle vittime uccise da Battisti negli anni di piombo: un esempio eclatante deriva da Alberto Torregiani, che pretende un pugno di ferro da parte dell'Italia nei confronti della decisione attuata dal Presidente della Repubblica brasiliana.

Tuttavia la mobilitazione arriva anche dalle forze politiche del nostro Paese, con il nostro Presidente Napolitano che si è sempre esposto in prima fila per poter risolvere la questione.

Difatti, il nostro Capo di Stato ha inviato il 31 gennaio 2010 una lettera a Lula, in cui ha tentato di manifestare lo *“stupore e il profondo rammarico”* per la decisione presa a favore del pluriomicida Cesare Battisti.

Napolitano ha espresso nelle sue parole la mancanza di rispetto da parte del Brasile nei confronti del sangue delle vittime versato a causa di atti terroristici con forte rabbia, visto che la Costituzione Federativa Brasiliana *“considera delitti particolarmente gravi quelli di terrorismo e l'azione di gruppi armati, civili o militari, contro l'ordine costituzionale e lo stato democratico”*⁵³.

Inoltre nelle sue parole si leggono i forti motivi per cui Battisti non ha motivo di temere persecuzioni nel nostro paese, a partire dalla regola del giusto processo, col finire ad un'esecuzione della pena secondo le regole previste dal nostro ordinamento.

⁵² Fonte ANSA, *“Battisti, Lula verso no all'estradizione. Bolognesi: ‘Fatto gravissimo e indegno’”*, La Repubblica, 29 dicembre 2010

⁵³ *Lettera del Capo di Stato Giorgio Napolitano a Lula*, 31 dicembre 2010

La concessione dello status di rifugiato politico a Battisti, inoltre, ed è un pensiero dello stesso Napolitano, contrasta con le Convenzioni internazionali che definiscono le condizioni per il riconoscimento di tale status e implica un giudizio di valore inaccettabilmente negativo sull'ordinamento costituzionale e giuridico italiano, ignorando i diritti che esso assicura ai condannati in Italia.

La lettera si conclude con una disapprovazione totale sulla definizione politica dei crimini commessi da Battisti, e con una paura sempre più viva per cui la democrazia, in questo caso brasiliana, rischi di estinguersi con violazioni internazionali simili.

Le manifestazioni di rammarico contro la decisione brasiliana non sono terminate qui: il 18 gennaio 2010, una mozione unitaria, frutto dell'intesa tra i gruppi di maggioranza e opposizione nell' Aula del Senato raggiunta sulla mancata estradizione dal Brasile dell'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, viene proposta dai Senatori Gasparri, Finocchiaro, Bricolo, D'Alia, Pistorio, Belisario, Viespoli, Quagliarello, Berselli, Tonini, Russo.

Tale documento percorre le vicende giudiziarie di Battisti, dalla condanna all'ergastolo alla fuga in Francia e poi in Brasile e impegna, nel dettaglio, il governo a percorrere *“tutte le strade sul versante giudiziario offerte dal Supremo tribunale federale, non lasciandone intentata alcuna, fino ad adire, eventualmente, la Corte internazionale di giustizia, affinché il rifiuto opposto dall'ex presidente della Repubblica brasiliana alla concessione dell'extradizione venga rimosso e Cesare Battisti possa essere assicurato alla giustizia italiana, a completamento del procedimento di estradizione, come previsto dal Trattato bilaterale”*⁵⁴.

In particolare la mozione bipartisan impegna l'esecutivo ad esperire ogni strumento reso disponibile dall'ordinamento giuridico del Brasile per impugnare il diniego all'extradizione, nonché, ove necessario, a ricorrere nelle sedi multilaterali ed europee; a sostenere l'azione diplomatica

⁵⁴ Senato in seduta N. 486, *Atto di sindacato ispettivo n 1-00365*, Roma, 18 gennaio 2011

sulla questione, cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova amministrazione per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del Trattato bilaterale e quindi per l'accoglimento dell'estradizione. La mozione invita, inoltre, il governo a farsi interprete dell'auspicio unanime del Parlamento affinché la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme del citato Trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica che, senza distinzioni, è sorpresa e indignata per il diniego dell'estradizione.

2.7.2 L'Europa

L'Unione Europea ha mostrato un comportamento inerte nei confronti del caso Battisti fino al 5 febbraio 2009, giorno in cui poi ha reagito con un provvedimento obbligatorio sulla precisa definizione e attribuzione dell'asilo politico e soprattutto sulle condizioni che i soggetti richiedenti devono presentare al momento della domanda, prendendo in considerazione il caso dell'ex terrorista dei PAC.

La risoluzione è stata approvata, tramite appello nominale, con 46 voti a favore, 8 contro e nessun astenuto. Lo stesso giorno, però, è giunta una lettera firmata dalla giallista Fred Vargas, ed altri intellettuali da sempre a favore degli appelli fatti da Battisti, per cercare di convincere gli eurodeputati a non votare la risoluzione di appoggio alla richiesta di estradizione che Roma ha inviato a Brasilia; essi chiedevano che fossero ascoltate le motivazioni di Battisti, poiché egli era un perseguitato politicamente da un governo che lo accusava di reati mai commessi da lui. Inoltre facevano appello al fatto che egli avesse "deposto le armi" da tempo oramai, e che fosse stato condannato in contumacia per reati di

cui non era neanche a conoscenza, essendo stato giudicato per falsa procura in tribunale.

È evidente come questa lettera non abbia influito sul giudizio degli europarlamentari che hanno voluto sottolineare quanto sia necessaria un'extradizione in questo caso, visti i precedenti del pluriomicida.

Dopo questa importante risoluzione, l'Unione europea entra in una nuova fase di stasi verso tale situazione, quando il 13 gennaio 2011, il caso Battisti approda al Parlamento europeo. Si tratta di una risoluzione bipartisan voluta, pretesa e firmata da tutti i gruppi politici italiani e presentata dai due vicepresidenti italiani dell'Europarlamento, Gianni Pittella e Roberta Angelilli, che consiste in una reazione politica affinché l'Europa si attivi per sostenere il ricorso all'Alta Corte Brasiliana dopo il no di Lula.

In successione, il 20 gennaio 2011, il Parlamento è giunto con non poca fatica e polemiche ad assumere una risoluzione nella quale, con 83 sì, 1 no e 2 astenuti, lo stesso organo si dichiarava a favore dell'Italia e delle vittime di Cesare Battisti: contro questa decisione l'estrema sinistra e la Commissione Europea che ritiene sia una faccenda da sbrigare bilateralmente

Strasburgo ha però raccolto l'appello di chi da trent'anni chiede giustizia, non vendetta, ed ha varato la risoluzione che il governo italiano voleva: l'Unione europea deve far sentire il suo peso politico e sostenere la richiesta di estradizione dell'assassino di Antonio Santoro, Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin e Andrea Campagna.

Tuttavia, il testo viene considerato a livello europeo come "tanto politico e poco vincolante": si limita, difatti, ad esprimere *"la fiducia che [...] le competenti autorità brasiliane esercitino il loro diritto – e compiano il loro dovere – di trattare la nuova richiesta del governo italiano relativa al riesame della decisione sull'extradizione di Cesare Battisti ed esplorino le modalità per garantire che il trattato bilaterale di*

*estradizione sia correttamente interpretato*⁵⁵, che tradotto in poche parole, significa che ci si auspica che il governo Brasiliano possa cambiare idea sulla decisione appena presa in merito alla situazione.

Ancora, il Commissario Europeo all'Allargamento Stefan Fule, a nome dell'esecutivo europeo, ha ribadito sia prima che dopo il voto, quanto la Commissione europea non abbia la competenza di occuparsi di una situazione simile, visto che i rapporti tra Italia e Brasile sono eccellentemente regolati dal Trattato di estradizione del 1989. Una tale presa di posizione si giustifica in quanto i compiti della Commissione sono descritti dall'art. 211 TCE: essa è chiamata a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso. *“Ciò ne fa la custode della legalità comunitaria, il cui compito si esercita nei confronti degli Stati membri”*⁵⁶ e non di certo nei confronti del resto della Comunità Internazionale. Nell'ambito europeo, tale organo è, d'altro canto, l'unica istituzione responsabile dei rapporti fra l'UE e le Organizzazioni Internazionali, al fine di fungere da portavoce degli interessi dell'Unione, concludendo accordi internazionali con paesi terzi⁵⁷, a seconda della sua cosiddetta competenza esterna che concerne ad esempio la politica commerciale comune o la conservazione delle risorse biologiche del mare.

Tuttavia, proprio perché la sua competenza in materia penale, prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea al titolo V, ha solamente una giurisdizione limitata al territorio dell'Unione, non è possibile che la Commissione europea obblighi il Brasile, tramite la formulazione di una raccomandazione o di un parere, a estradare Battisti.

⁵⁵ Risoluzione 2523/2011 del Parlamento Europeo sul Brasile, *Estradizione di Cesare Battisti*, Strasburgo, 20 gennaio 2011

⁵⁶ Luigi Daniele, *“Diritto dell'Unione Europea”*, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 71

⁵⁷ Materia regolata dall'articolo 118 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*

Ovviamente quanto espresso da Fule è stata l'unica protesta contraria alla decisione presa favorevolmente dall'esecutivo di Strasburgo, che ha decretato non solo la poca attenzione alle questioni rilevanti in cui sono coinvolti gli Stati membri, e dunque in questo caso l'Italia con il caso Battisti, ma ha portato a quella che potrebbe essere considerata come una rimodulazione del classico concetto di "Europa a due velocità". Se nella dottrina tradizionale questo concetto concerne l'integrazione differenziata dei Paesi europei, inserendo le clausole di *opting in* e *opting out*, questa definizione può essere riutilizzata in una diversa prospettiva: da un lato, c'è chi vuole perseguire e arrivare prima a certi fini; dall'altro c'è chi, col tempo, dovrà raggiungerli e adattarsi a quell'obiettivo. Questo di sicuro non dimostra la grande forza di una cooperazione, che dovrebbe essere massima all'interno dell'Unione, viste le polemiche prodotte per aiutare a risolvere una questione che ha leso il diritto italiano a giudicare un pluriomicida come Battisti. Forse sarebbe stato troppo pretendere l'unanimità, ma è stato comunque rincuorante avere una percentuale di astenuti e contrari così insignificante, tale da poter affermare che la piena coesione europea forse non è poi così lontana.

CAPITOLO 3

IL DIRITTO SOSTANZIALE INTERNAZIONALE, LA VIOLAZIONE E LE SUE CONSEGUENZE ALLA BASE DI UNA POSSIBILE RISOLUZIONE DEL CASO BATTISTI

Individuati i fatti come sono accaduti realmente, analizzate le reazioni provocate a livello europeo e nazionale, in questa parte della tesi si cercherà di mettere in risalto il diritto sostanziale, quindi sia consuetudinario che pattizio, che regola i rapporti tra i due Paesi, al fine di determinare le norme applicabili al caso in seguito alle violazioni del trattato o delle prassi internazionali.

Come già preannunciato nell'introduzione, in questa terza ed ultima parte si tenterà di capire come giungere alla risoluzione della controversia sorta tra Italia e Brasile, analizzando i diversi istituti giuridici che riguardano il caso di specie, dall'autotutela alle vie diplomatiche. Si passerà, dunque, agli aspetti più recenti del caso Battisti, analizzati fino al mese di ottobre 2011, cercando di dare una spiegazione logica e giuridica ai fatti. Si proverà, infine, a dare una risoluzione al caso, esaminando i vari aspetti trattati nel corso del presente lavoro e, dunque, passando dalla teoria alla "messa in pratica" degli istituti giuridici analizzati.

3.1 Il Trattato di estradizione tra Italia e Brasile

Firmato a Roma il 17 ottobre del 1989, e reso efficace all'interno dell'ordinamento italiano tramite la Legge n. 144 del 23 aprile, il Trattato è entrato in vigore il 1 agosto 1993.

Fin dall' art. 1, si definisce l'obbligo di estradare nell'altra Parte *“le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale”*⁵⁸.

Inoltre, nel trattato si parla di *doppia incriminazione*⁵⁹, quel principio di cui precedentemente si è detto in merito alla dottrina sull'extradizione: essa viene concessa nel momento in cui il delitto punibile è dichiarato come tale dalla legislazione di entrambe le Parti.

Si susseguono vari articoli, sui limiti all'extradizione, sulla consegna, sulle modalità di arresto provvisorio e quindi sulle restrizioni alla libertà individuale: ciascuna Parte può richiedere di disporre di un fermo temporaneo tramite una dichiarazione che affermi che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale oppure una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione; ovviamente, la consegna in caso di conferma alla richiesta, deve avvenire in tempi ristretti, previsti in 20 giorni dalla risposta data. La consegna potrà essere ritardata solo nel momento in cui il soggetto richiesto debba scontare una pena sul territorio della Parte richiesta, come è successo nel caso Battisti, il quale deve ancora scontare una pena di due anni per possesso di documenti e credenziali falsi. Tuttavia viene prevista una consegna temporanea, nel caso in cui vi sia un procedimento pendente nel territorio della Parte richiedente, affinché lo stesso possa avere il giusto svolgimento con la presenza del soggetto imputato dei reati. Logicamente, la durata viene decisa caso per caso e la detenzione temporanea che subirà l'imputato, sarà computata ai fini

⁵⁸ “Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale”

⁵⁹ Si veda § 1.2 *“La disciplina giuridica dell'extradizione”*

di uno sconto della pena inflitta dalla Parte richiesta una volta che il soggetto vi fa ritorno.

La consegna può essere differita anche nel caso in cui vi sia una grave malattia che mette in pericolo di vita il soggetto da estradare, come è accaduto nel caso di Marina Petrella rifugiatasi in Francia. Peraltro, è possibile inviare degli agenti, secondo l'art. 17 di suddetto trattato, che possono verificare l'operato della Parte richiesta, oppure l'identità dell'estradata, pur sempre restando sotto la giurisdizione del territorio ospitante, mai intervenendo tramite atti di autorità non concessi.

Tuttavia, nel trattato non vengono previsti i casi di violazione e dunque di risoluzione delle stesse: quindi non vi è una diretta procedura da seguire già prestabilita a monte, in caso di presenti una questione come quella di Battisti.

Pertanto, ci si appella ad altro diritto pattizio, ossia a quello che è il Trattato di conciliazione e regolamento giudiziario stipulato nel 1954, e al diritto generale attuato tramite contromisure e il possibile ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia previsti dall'ordinamento giuridico internazionale, temi che saranno affrontati nella trattazione che segue.

3.1.1 L'articolo 3

Nel paragrafo precedente si è analizzato il Trattato Bilaterale regolante i rapporti tra Italia e Brasile che crea in capo agli Stati firmatari un obbligo per ciascuna delle Parti di estradare nell'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, affinché la pena assegnata sia eseguita nello Stato richiedente, secondo il principio della doppia incriminazione in relazione

ai reati puniti con una pena di durata superiore nel massimo a un anno o più severa sia da uno che dall'altro Paese.

Nei 22 articoli che si susseguono a regolamentare l'extradizione, l'art.3 stabilisce alcuni casi ristretti per cui non è assolutamente obbligatorio concedere l'extradizione, ovviamente in base ad una discrezionalità definita giuridicamente e non su base politica; i casi-limite dell'art. 3 sono sette:

- a)** Se la persona richiesta è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente;
- b)** Se sono intervenute prescrizioni del reato o della pena secondo la legge di una delle due Parti;
- c)** Se, per la Parte richiesta, è intervenuta amnistia e il fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
- d)** Se la persona richiesta sarà giudicata da un tribunale di eccezione istituito dalla Parte richiedente;
- e)** Se il fatto per cui la persona è richiesta, è ritenuto dalla Parte richiesta un reato politico;
- f)** Se la Parte richiesta teme a ragione che la persona richiesta possa essere sottoposta ad atti persecutori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali;
- g)** Se, per la legge della Parte richiesta, il reato è considerato militare e, pertanto, obbligatoriamente sottoponibile ad un tribunale militare, non essendo ritenuto un reato comune.

Proprio alcune di queste eccezioni sono state fatte valere da Battisti, nell'ambito della sua estradizione, e mi riferisco direttamente all'art 3 lettera **d), e), f)**, insieme agli articoli 5 e 6 dello stesso trattato.

Rispettivamente, l'art. 5 mette in evidenza l'impossibilità di estradare la persona richiesta qualora non venissero rispettati i diritti fondamentali della persona e assicurati i diritti minimi di difesa o, addirittura, se la

persona richiesta rischiasse maltrattamenti che violano le tutele dei diritti umani, firmati e garantiti dall'intera comunità internazionale. Vorrei sottolineare come l'articolo in questione non faccia valere il procedimento in contumacia come un *"motivo di rifiuto dell'estradizione"*, anche se in passato, l'Italia ha ricevuto il diniego da parte di Stati esteri in riferimento a soggetti italiani condannati nel nostro paese in contumacia. Questo per la mancata garanzia di una riapertura del procedimento: a partire dagli anni '80 la Corte europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata in numerose occasioni sulla compatibilità di procedimenti svoltisi in assenza dell'imputato con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU). Nella maggioranza dei casi le pronunce hanno riguardato la Repubblica italiana che è stata immancabilmente condannata per la violazione del suddetto articolo. Tali pronunce sono derivate non dal fatto che il processo in contumacia (o par contumace o by default) sia di per sé incompatibile con l'art. 6 CEDU, quanto dalla circostanza che in Italia non era possibile per l'imputato condannato in contumacia ottenere una revisione del procedimento in sua presenza, qualora sia chiaro che egli non ha voluto rinunciare al diritto ad essere presente al processo. Precisamente, l'art. 6 della CEDU non menziona direttamente il diritto dell'accusato di partecipare al procedimento, ma attribuisce all'imputato facoltà che non potrebbe espletare in altra maniera se non tramite la sua presenza; per tale motivo, il procedimento in contumacia deve garantire al soggetto di *"poter ottenere che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, quando non è accertato in modo non equivoco ch'egli abbia rinunciato al suo diritto di comparire e di difendersi"*⁶⁰.

⁶⁰ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Somogy c. Italia*, . sentenza n.67972/01 18 maggio 2004

È anche il caso di Colozza c. Italia⁶¹ del 1985. Nel giugno del 1972 Giacinto Colozza veniva denunciato per vari reati commessi prima del novembre 1971, tuttavia, non avevano potuto interrogarlo né informarlo dell'apertura del procedimento penale nei suoi confronti perché egli non risiedeva più all'ultimo indirizzo conosciuto né all'indirizzo risultante dai registri dell'anagrafe. Quindi, Colozza è stato dichiarato prima "irreperibile" e, dopo la mancata esecuzione di tre ordini di arresto, "latitante".

Nel maggio del 1976 ebbe inizio il processo in contumacia, mentre nel dicembre dello stesso anno l'imputato fu condannato a sei anni di reclusione e al pagamento di una multa di 600.000 lire e, nel settembre dell'anno successivo, venne arrestato nella sua abitazione di Roma. Il Colozza presentò, quindi, ricorso alla Corte d'Appello di Roma sostenendo di essere stato ingiustamente dichiarato "latitante" ed asserendo la nullità ed invalidità della condanna in contumacia dal momento che il suo indirizzo di residenza era conosciuto dalla polizia dal marzo del '77 e dall'ufficio del Procuratore della Repubblica dall'ottobre del '76 (ossia, quasi due mesi prima della condanna). Infatti, al medesimo indirizzo gli erano state inviate delle comunicazioni giudiziali per altri procedimenti avviati nei suoi confronti. La Corte d'appello e la Corte di Cassazione rigettarono la domanda affermando che l'imputato si era reso in qualsiasi modo irreperibile e portarono Colozza a ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte affermò che l'oggetto e lo scopo dell'articolo considerato è quello di permettere ad ogni persona accusata di un reato di difendersi, di interrogare o far interrogare i testimoni e di avere l'ausilio di un interprete se non comprende la lingua usata durante il procedimento, in poche parole di prendere parte al proprio processo. L'organo giurisdizionale europeo aggiunse, poi, che non rientrava nelle sue competenze di determinare quando e sotto quali condizioni un

⁶¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Colozza c. Italia*, sentenza seria A n. 89, 12 febbraio 1985

imputato potesse rinunciare all'esercizio del suo diritto di comparire al processo, però, tale rinuncia doveva essere espressa in modo inequivocabile. Nel caso di specie non ci si trovava di fronte ad una persona che avendo appreso del procedimento nei suoi confronti aveva espressamente rinunciato al suo diritto a comparire e difendersi. Infatti, le autorità italiane, basandosi su una presunzione, avevano dedotto la rinuncia in questione dallo status di latitante dell'imputato. Questa presunzione, però, non poteva essere considerata una base sufficiente per procedere in assenza dell'accusato, visto che *"i fatti mostravano una non conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza del procedimento nei suoi confronti ed una carenza dei tentavi fatti per rintracciarlo.."*⁶² Oltre al fatto che la rinuncia deve essere esplicita, la Corte stabilì che, nel caso in cui il diritto interno ammettesse la possibilità di svolgere il processo nonostante l'assenza dell'imputato, si doveva garantire a quest'ultimo il diritto di ottenere una nuova valutazione del merito dell'accusa in sua presenza; fu per questo che l'Italia fu sanzionata per la violazione dell'articolo 6 della CEDU.

Tale giurisprudenza CEDU in merito al processo in contumacia si applica al caso di specie della presente trattazione, in quanto si è verificata la situazione contraria: se per il caso Colozza non vi è stata una rinuncia inequivocabile del diritto a comparire al processo, è bene ricordare che Battisti aveva espressamente rinunciato a tale diritto (come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha già sottolineato nella sentenza del 12 dicembre 2006 n. 28796/05) inviando *"due lettere manoscritte e firmate dirette alla Procura di Udine e di Milano, con le quali aveva designato due avvocati che lo rappresentassero nei procedimenti giudiziari"*.⁶³ La giurisprudenza inoltre diviene applicabile al caso poiché Battisti aveva designato nelle lettere sopracitate l'avvocato Pelazza come suo difensore, indicando quale fosse la procedura in corso davanti alla

⁶² Valentina Zambrano, *"Procedimenti in assenza dell'imputato e diritto ad un equo processo secondo la Corte Europea dei Diritti Umani"*, pubblicato per conto della Società italiana di Diritto Internazionale, 2007

⁶³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Decisione sulla ricevibilità del ricorso 28796/05* Battisti c. Francia, Strasburgo, 12 dicembre 2006

giurisdizione italiana con il suo numero di ruolo e dando “*mandato all’avvocato da lui designato per ricorrere in Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Milano, il 16 febbraio 1990*”. Per tali motivazioni, le autorità non si sono basate su una presunzione, come è avvenuto per il caso Colozza, ma avevano legittimamente concluso che Battisti aveva rinunciato in maniera non equivoca al suo diritto di comparire personalmente e di essere giudicato in sua presenza.

L’art. 6 del trattato bilaterale tra Italia e Brasile, invece, specifica i casi di rifiuto facoltativo di estradizione; casi che riguardano la cittadinanza della persona richiesta (se è cittadino della Parte richiesta, non si può procedere ad alcuna estradizione), il luogo del reato commesso (se è avvenuto su territorio della Parte richiesta, sarà di competenza del Paese straniero di giudicare la persona in questione), la legge della Parte richiesta (se è un reato commesso al di fuori di entrambi i Paesi, e il Paese, in cui la persona richiesta si rifugia, non lo ritiene penalmente punibile, allora l’extradizione non può essere assolutamente concessa). Tuttavia, non è il solo riferimento del caso al diritto pattizio; ne esiste un’abbondante giurisprudenza alla quale appellarsi e che analizzeremo nei prossimi paragrafi.

3.2 Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario del 1954

In seguito alla richiesta di scarcerazione da parte di Cesare Battisti, il Supremo Tribunal Federal, il 6 gennaio 2011, si è pronunciato come non favorevole, respingendo questa domanda e accingendosi a effettuare

una serie di ricorsi contro la decisione presidenziale e dell'Avvocatura di Stato, sullo status di rifugiato politico.

Diversi mesi prima che i rapporti tra l'Italia e il Brasile entrassero in una fase di stallo, il Ministro degli Esteri On. Frattini già proponeva una possibile richiesta di intervento della Corte Internazionale di Giustizia, in modo da accertare la violazione del Trattato bilaterale esistente.

Purtroppo, la giurisdizione della Corte ha fondamento consensuale e non esiste un giudice per ogni controversia, a maggior ragione se non viene previsto dallo stesso trattato; è quello che succede con l'accordo sull'estradizione tra Italia e Brasile: non è suggerito alcunché in merito alla sua applicazione, interpretazione o violazione dello stesso né sulla base di vie diplomatiche, né sulla base di vie giudiziarie.

Tuttavia, esiste il trattato di conciliazione e cooperazione giudiziaria, ratificato da entrambe le Parti, concernente la conciliazione e il regolamento giudiziario e firmato a Rio de Janeiro il 24 novembre del 1954, che prevede all'articolo 4 che *"in caso di controversia giudiziaria, la creazione di una Commissione di conciliazione composta da un membro italiano, uno brasiliano e un terzo membro designato di comune accordo"*. Con questo, si intende sottolineare che il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia non è l'azione da produrre in prima istanza, visti tutti i passi procedurali da percorrere prima di adirvi.

In base a tale accordo, bisogna istituire, entro sei mesi, una commissione di conciliazione appositamente riunita e permanente; tuttavia, dopo ben 57 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, di questa ancora non vi è alcuna traccia.

A prescindere da ciò, il Trattato prevede che *"ciascuna Parte possa chiedere l'avvio della procedura"* e che la Commissione, dalla richiesta di conciliazione, abbia un termine non superiore a quattro mesi per presentare la propria relazione e la propria proposta per risolvere la

controversia, a meno che le Parti non si accordino per un termine di scadenza ulteriore⁶⁴. La Commissione, inoltre, fissa all'art. 14, un termine non superiore a tre mesi, affinché le Parti possano decidere se accettare la proposta non vincolante di conciliazione. La procedura, dunque, ha tempi certi e carattere obbligatorio: si parla di 12 mesi di lavoro, a partire dalla costituzione della Commissione di Conciliazione. Se, però, gli Stati non si pronunciano entro il termine previsto di 3 mesi, hanno la possibilità, prima di adire la Corte Internazionale di Giustizia, *"[to] conclude a special agreement clearly defining the subject of the dispute, the particular competence which might be vested in the International Court of Justice"*⁶⁵, ossia di concludere un accordo che possa far capire i motivi della controversia alla Corte, come spiega appunto l'articolo 17.

In mancanza di questo accordo speciale, le Parti hanno tempo tre mesi dalla richiesta di risoluzione giudiziaria per adire alla Corte di Giustizia *"by simply application"* e mediante ricorso unilaterale.

Non è però detto che, la presentazione del ricorso da Parte dell'Italia, e dunque l'attribuzione di responsabilità a carico del Brasile, conduca direttamente ad un'extradizione nel nostro Paese dell'ex terrorista rosso. Infatti, l'art 18 di detta Convenzione del 1954 recita *"If the International Court of Justice should hold that a decision of a judicial or other authority of one of the Contracting Parties is wholly or in part at variance with international law, and if the constitutional law of the said Party does not make it possible, or does not make it fully possible, to remove the consequences of the decision in question by administrative action, then, in such circumstances, the injured Party shall be awarded*

⁶⁴ La materia viene regolata dall'articolo 13 del Trattato:

"The Conciliation Commission shall present its report within four months from the day on which the dispute was brought before it, unless the Parties agree to prolong this time-limit. A copy of the report shall be handed to each Party. The report shall not be in the nature of an arbitral award, either as regards the statement of facts or as regards the legal arguments. "

⁶⁷ The Contracting Parties shall, in each particular case, conclude a special agreement clearly defining the subject of the dispute, the particular competence which might be vested in the International Court of Justice and any other conditions agreed between the Parties. The agreement shall be concluded by exchange of notes between the Governments of the Contracting Parties. The agreement shall be interpreted in all respects by the International Court. If this agreement is not concluded within three months from the date on which either Party received a request for judicial settlement, each Party shall be entitled to submit the question direct to the Court of Justice by simple application.

equitable satisfaction in a different form” che sarebbe a dire che se il diritto costituzionale della Parte richiesta non consentisse o consentisse in parte di cancellare le decisioni amministrative e le sue conseguenze, la Corte Internazionale dovrà decidere una soddisfazione di altro genere; questo, infatti, accadrebbe se le sentenze del Supremo Tribunal sulla pronuncia del Presidente Lula fossero definitive.

3.3 La Commissione di Diritto Internazionale e il “Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato”

Questo progetto è stato il frutto di un grande sforzo, dal 1953 al 2001, della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, la quale ha tentato di orientare gli Stati tramite la traduzione di prassi già precedentemente attuate in articoli ben strutturati. Purtroppo, le norme presenti nei lavori della Commissione non sono ancora state trasformate in diritto positivo. C’è da aggiungere, però, che in alcuni casi gli Stati hanno utilizzato questo progetto per risolvere le proprie controversie, essendo gli articoli già stati citati a più riprese dalla Corte Internazionale di Giustizia la quale ha affermato che taluni di essi riflettono il diritto internazionale consuetudinario. Proprio per comprendere quale sia il regime della responsabilità internazionale nel caso di specie, si farà riferimento al “Progetto”.

Organizzato in 59 articoli, suddivisi in quattro parti, nel “Progetto” viene subito individuata la caratteristica principale di un atto illecito: la violazione di un obbligo internazionale dello Stato ⁶⁶ di cui siamo in assoluta presenza di fronte alla mancata estradizione dell’ex terrorista ROSSO.

⁶⁶ *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati*, Parte 1, Capitolo I, art2 comma2

Procedendo nella lettura, troviamo l'attribuzione della responsabilità degli atti allo Stato che, si può dire in via generale, viene assegnata per qualunque atto o fatto prodotto dallo Stato, che sia un organo competente o meno, che ne abbia il potere o meno. Le uniche eccezioni a questa regola consistono nella forza maggiore, nel *distress* (estremo pericolo) nello stato di necessità o nella norma dell'art. 20 *volenti non fit iniuria* (lo Stato leso da precedentemente il consenso alla violazione). Tuttavia non si può constatare nessuna di queste eccezioni all'interno dell'atto che dichiara Battisti un rifugiato politico, ma una violazione del trattato di estradizione del 1989. Tale analisi scaturisce dal fatto per cui il decreto presidenziale, che giustifica l'adozione dello status di cui sopra, non viene comprovato da alcun estremo pericolo o consenso italiano alla violazione o stato di necessità; tutt'altro: l'atto tipico del Presidente della Repubblica del Brasile non prende in considerazione tali eccezioni dal momento che motiva il rifiuto all'estradizione verso l'Italia, con la giustificazione di una possibile persecuzione che Battisti subirebbe al rientro nel suo paese natale.

Passando alla Parte II, vorrei citare l'art 30, il quale recita "Lo Stato responsabile ha l'obbligo di porre fine a quell'atto [...] (e di) offrire adeguate assicurazioni" in merito alla questione, in modo da essere in grado di risolvere la controversia sorta.

Inoltre, lo Stato non può avvalersi del proprio diritto interno, così come ha agito il Brasile in merito alla condanna all'ergastolo, al fine di giustificare la violazione, poiché gli obblighi internazionali devono essere rispettati primariamente, rispetto alla legislazione nazionale.

Ad esempio, il combinato disposto degli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana sancisce la superiorità del diritto internazionale sul diritto interno, laddove dispone che "*l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*" e che l'Italia "*consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che*

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni". E' in base a quest'ultima disposizione che la normative comunitarie ed internazionali prevalgono su quella interna e obbligano le Istituzioni ad adeguare laddove necessario la disciplina interna a quella europea. In conclusione la scelta, peraltro obbligata nell'an, ma discrezionale nel quomodo. Il modo di esecuzione del trattato appartiene allo Stato e comporta l'attrazione nella sua potestà legislativa dell'adattamento al diritto internazionale pattizio anche nelle materie regionali, per i trattati conclusi dal governo.⁶⁷

Allo stesso modo, il Brasile è tenuto a dare esecuzione alle norme di diritto internazionale, sia generale che di origine pattizia, poiché prevalenti rispetto all'ordinamento interno, come ben spiega l'art. 5 comma 2 della Costituzione Brasiliana: *"I diritti e le garanzie citati nella presente Costituzione non escludono altri derivanti [...] dai trattati internazionali di cui faccia parte la Repubblica Federale del Brasile o dalle norme diritto internazionale [...]"* generalmente riconosciute.

Per questo, il Brasile dovrebbe attuare una riparazione del pregiudizio al fine di evitare all'Italia il ricorso a mezzi giurisdizionali. La riparazione consiste proprio in una:

- **Restitutio** (in via generale, ripristinare la situazione precedente qualora non fosse totalmente impossibile e laddove non vi sia un onere maggiore del beneficio a paragone di quello che deriverebbe dal risarcimento)⁶⁸

⁶⁷ Federico Sorrentino, *"I vincoli dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali"*, 50' Convegno sugli studi amministrativi, Varenna, 16 settembre 2004, p. 17

⁶⁸ *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati*, P.2, Cap II, art. 35

- **Risarcimento** (in via residuale, risarcire il danno, laddove non sia possibile attuare l'istituto della **restitutio**, comprensivo del mancato guadagno nella misura in cui sia determinato)⁶⁹
- **Soddisfazione** (in via residuale, laddove non può essere attuata né **restitutio** né **risarcimento**, lo Stato responsabile deve provvedere a soddisfare il pregiudizio causato tramite riconoscimento della violazione, presentazione di scuse o altre modalità diverse; la soddisfazione non può assumere la conformazione di un'umiliazione nei confronti dello Stato leso)⁷⁰

Non bisogna dimenticare che secondo la Parte 3, articolo 43, anche l'Italia può notificare alla Commissione di Conciliazione tale controversia, quantificando il danno subito e la maniera in cui vorrebbe si attuasse la riparazione da parte dello Stato responsabile.

Ovviamente, vengono previste diverse contromisure all'interno di questo "Progetto", ma queste saranno analizzate nella sezione "3.5, Le contromisure: la disciplina generale e i suoi limiti" di questa trattazione.

Per il momento, è necessario sottolineare il concetto di responsabilità: infatti essa viene a determinarsi nel momento in cui si verifica una violazione degli obblighi stabiliti, come nel caso di specie. Nessuno fuorché lo Stato italiano ha la competenza a invocare la responsabilità del Brasile per la violazione del trattato bilaterale: infatti la stessa UE ha confermato tramite la risoluzione del 20 gennaio 2011, quanto non abbia la competenza in merito al caso Battisti, nemmeno per ciò che riguarda la cooperazione in materia commerciale avviata formalmente nel 2000.

⁶⁹ *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati*, P.2, Cap. II, art 36

⁷⁰ *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati*, P.2, Cap II, art. 37

Le ipotesi di una possibile ritorsione europea in tale ambito sono poco probabili, visto che tale decisione dovrebbe scaturire da una proposta politica del Consiglio Europeo: istituti quali ritorsione e restitutio in integrum non possiedono a livello europeo alcun tipo di codificazione, e dunque non sono procedimenti attuabili tramite una normativa scritta che non avrebbe basi giuridiche su cui avviare un procedimento.⁷¹

3.4 La Corte Internazionale di Giustizia

È importante chiarire che il processo internazionale ha, delle caratteristiche perlopiù arbitrali, posto il fatto che vi sia la volontà di tutti gli Stati parte della controversia di accordarsi a ricorrere alla Corte.

L'istituto dell'arbitrato internazionale si è notevolmente evoluto a partire dal secolo XIX, periodo in cui, sorta una controversia, si stipulava un accordo. In esso si nominava un arbitro e si stabilivano le regole da rispettare a livello procedurale, onorando quella che era la sentenza. Ovviamente, l'impegno arbitrale non poteva che coprire controversie *minoris generis*.

Si è giunti ad una prima definizione, così, di *clausola compromissoria e trattato generale di arbitrato* (inizi sec. XX): chiamate dallo stesso Conforti "parti incomplete" per distinguerle dalla evoluzione successiva, si parla di clausola compromissoria nel momento in cui una qualsiasi convenzione crea l'obbligo per gli Stati di ricorrere all'arbitrato per tutte le controversie che sorgano per l'applicazione della stessa; mentre la funzione del trattato generale è quella di obbligare gli Stati parte a ricorrere ad arbitrato per *tutte* le controversie che possano sorgere, ad esclusione di quelle per cui è prevista una prassi differente. Clausola compromissoria e trattato generale creano solamente un obbligo

⁷¹ Discussione privata intrattenuta personalmente con il Consigliere Italo Ormanni

giuridicamente chiamato *de contrahendo*, ossia l'obbligo di stipulare un arbitrio tramite compromesso, con la particolarità per cui, se questo non interviene, non si giungerà mai ad una sentenza definitiva.

Nasce così l'attuale Corte Internazionale di Giustizia (1945). Essa si trova all'Aja e funziona secondo lo Statuto annesso alla Carta dell'ONU; consta di un corpo permanente di giudici, eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza, che giudica secondo regolamenti precisi e inderogabili *ex aequo et bono*.

Tali regolamenti hanno condotto alle odierne caratteristiche di clausola compromissoria e di trattato generale di arbitrato COMPLETI. Infatti, esse non si limitano, come precedentemente, a creare in capo agli Stati un obbligo *de contrahendo*, ma prevedono l'obbligo di sottoporsi al giudizio di un tribunale internazionale già predisposto. Esse, inoltre, permettono ad uno Stato di citare unilateralmente un altro Stato contraente di fronte al tribunale. Nel complesso, tuttavia, si dipende pur sempre da una clausola compromissoria senza la quale non si potrebbe adire alcun tribunale internazionale.

Negli ultimi 40 anni, l'arbitrato ha attraversato una fase a dir poco critica per lo scarso numero di ricorsi, o peggio ancora, per il rifiuto di eseguire ciò che le sentenze definitive imponevano. Ad oggi, invece, grazie ad una maggiore "giurisdizionalizzazione"⁷² del diritto internazionale, assistiamo ad una rivalutazione della Corte Internazionale, ma anche dei suoi gradi intermedi, e mi riferisco precisamente a tribunali settoriali e regionali.

Tuttavia, negli ultimi tempi, la Corte Internazionale di Giustizia si è trovata a fronteggiare casi sempre più complessi e sempre più difficili da risolvere, come è avvenuto con Cesare Battisti. Se inizialmente ci si pone la domanda sulla presenza o meno di una clausola compromissoria che

⁷² Conforti, "*Diritto ...*", Napoli, 2010, p 434

permetterebbe alle parti di adire unilateralmente alla Corte Internazionale di Giustizia, in seguito ci si chiede quali sono i casi per cui la CIG può intervenire e in che maniera.

Il ruolo della Corte è di risolvere conformemente al diritto internazionale le controversie internazionali che le vengono sottoposte. Affinché possa esercitare questo compito, la Corte deve assicurarsi che posseda giurisdizione in una data controversia. Tale competenza è caratterizzata da alcuni elementi fondamentali: il più importante statuisce che solo gli Stati possono presentarsi dinanzi alla Corte. In altre parole, la Corte è istituita per risolvere le controversie esclusivamente fra Stati.

Essa è aperta agli Stati parte del suo Statuto, come recita l'articolo 93 paragrafo 1 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui tutti i membri delle Nazioni Unite sono *ipso facto* aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Per gli Stati che sono parte dello Statuto ma che non hanno accettato la sua giurisdizione, come avviene per il Brasile nella nostra trattazione, la Corte è aperta alle condizioni definite dal Consiglio di Sicurezza nella risoluzione n.9 dell'ottobre 1946 in virtù del potere che gli conferisce l'articolo 35 paragrafo 2 dello Statuto.

Uno Stato non parte dovrà aver depositato prima di tutto alla cancelleria della Corte una dichiarazione attraverso la quale accetta la giurisdizione della Corte conformemente alla Carta e alle condizioni dello Statuto e del Regolamento della Corte, dichiarazione per la quale si impegna, ad eseguire in buona fede le decisioni della Corte e ad accettare tutti gli obblighi imposti a carico di un membro delle Nazioni Unite, secondo l'articolo 94 della Carta, secondo cui ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte. La competenza della Corte è fondata sul consenso degli Stati. Uno Stato non può essere parte ad una controversia dinanzi alla Corte senza aver

accettato la competenza della stessa Corte. Proprio per tale motivo, il consenso alla competenza della Corte può rivestire forme diverse.

Un primo modo di manifestazione del consenso consiste nel compromesso per il quale gli Stati conferiscono alla Corte il compito di risolvere una questione determinata, quando la controversia è già stata sorta.

Un secondo modo di consenso alla competenza della Corte deriva dalle clausole compromissorie inserite nei trattati bilaterali e/o nelle convenzioni multilaterali. Queste clausole prevedono, solitamente, che le controversie sull'interpretazione o l'attuazione di un trattato possano essere sottomesse alla Corte da una delle Parti. Lo Stato, divenendo parte ad un trattato e sottoscrivendo la clausola compromissoria ivi afferente, consente alla competenza della Corte per le controversie che possono sorgere in futuro.

Un terzo modo risiede nella dichiarazione detta facoltativa, per la quale lo Stato parte allo Statuto riconosce come vincolante di pieno diritto e senza convenzione speciale nei confronti di ogni altro Stato accettante lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutta la controversia d'ordine giuridico. L'articolo 36 paragrafo 2 dello Statuto precisa che questa controversia può avere per oggetto l'interpretazione di un trattato, dal punto di vista del diritto internazionale, o, ancora, di ogni fatto che, se veniva stabilito, rappresenterebbe la violazione di un impegno internazionale o, infine, la natura o la portata della riparazione, cagionata dalla rottura di un impegno internazionale.

Un quarto modo di consenso risulta dal caso in cui lo Stato intende fondare la competenza della Corte su un consenso non ancora dato o manifestato dall'altro Stato alla controversia. Se quest'altro Stato esprime, in seguito, il proprio assenso alla competenza della Corte, la questione viene iscritta al ruolo generale della Corte.

È proprio a causa di questa congerie di normazione così arbitraria che possiamo comprendere la difficoltà degli Stati di adire la Corte Internazionale di Giustizia, anche per quei casi come quello della nostra trattazione. La mancata adesione alla giurisdizione della Corte da parte del Brasile potrebbe creare dei problemi per ciò che riguarda una risoluzione del caso, a maggior ragione perché il Brasile non accetterebbe mai di sottoporvisi dopo un possibile ricorso dell'Italia. La strada per la risoluzione è lunga, ma è necessario ricordare che non solamente attraverso la Corte Internazionale di Giustizia che si espleta la tutela di un diritto. I mezzi per poter portare a termine una tale controversia saranno introdotti ed analizzati nel corso della trattazione, tentando così di individuare una via attraverso la quale l'Italia potrebbe finalmente veder realizzato quel desiderio di giustizia ancora inappagato.

3.5 Contromisure: Disciplina generale e suoi limiti nel caso di specie

Appare di particolare importanza, ai fini della presente trattazione, analizzare brevemente la tipica forma di reazione unilaterale conosciuta in diritto internazionale come "contromisura". Per tale si intende un comportamento in sé illecito, tenuto da uno Stato in risposta ad un asserito comportamento illecito di un altro soggetto dell'ordinamento internazionale. Ebbene, secondo la migliore dottrina, "*un'azione illecita altrui opera come causa di giustificazione dell'illiceità del comportamento dello Stato offeso*"⁷³. Una contromisura, quindi, nel

⁷³ Michela Tallarico, "*La soluzione pacifica delle controversie*", La Rivista Giuridica Internazionale online, 19 giugno 2001

panorama internazionalistico è un comportamento che sottende netti profili sanzionatori, o quantomeno di autotutela di un soggetto nei confronti dell'altro. A conferma di tale ricostruzione, è possibile leggere anche la posizione della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, che tende ad escludere una condotta illecita nella contromisura stessa.

Lo Stato può agire per

- **Rappresaglia:** Lo Stato leso può violare a sua volta gli obblighi che derivano da norme consuetudinarie, nei confronti dello Stato offensore ovviamente.
- **Ritorsione:** non consiste in una violazione delle norme o obblighi internazionali, ma in un semplice comportamento inamichevole nei confronti dello Stato offensore, tale da comportare "l'attenuazione e/o la rottura dei rapporti diplomatici o di collaborazione economica e commerciale."

Il diritto internazionale generale ammette il ricorso a contromisure pacifiche, concedendo la facoltà ad un soggetto internazionale, che venga leso in un suo diritto correlativo ad un obbligo la cui violazione dia luogo ad un rapporto bilaterale, di adottare lecitamente nei confronti dello Stato offensore un'un'azione di rappresaglia. A conferma di ciò, la Commissione di Diritto Internazionale ha accolto le contromisure come cause di esclusione dell'illecito. L'art. 30 della prima parte del "Progetto" afferma: *"The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an obligation of that State towards another State is precluded if the act constitutes a measure legitimate under international law against that other State, in consequence of an internationally wrongful act of that other State."*

Secondo il noto giurista austriaco Hans Kelsen, l'illecito internazionale non genera diritti ed obblighi, poichè la mancata attuazione ad esempio

del risarcimento, costituirebbe un altro illecito risarcibile a sua volta, creando così un *regressus ad infinitum*⁷⁴. Per Kelsen, infatti, l'illecito ha come unica conseguenza il ricorso all'autotutela, essendo il risarcimento e la resitutio soltanto due istituti alternativi ed eventuali, attuati per risolvere la controversia in maniera pacifica. Giuristi come Conforti hanno da sempre seguito l'impostazione di Kelsen, non condividendo, tuttavia, il carattere punitivo delle misure di autotutela: essa è diretta fondamentalmente a reintegrare "*l'ordine giuridico violato ossia a far cessare l'illecito*"⁷⁵.

Ebbene, a prescindere dall'orientamento seguito in queste due diverse dottrine, l'unica reazione all'illecito internazionale di cui può disporre lo Stato è l'autotutela. In questo caso il diritto internazionale capovolge il diritto interno, essendo in quasi tutti gli ordinamenti, italiano compreso, l'autotutela o vietata o limitata a casi isolati e del tutto eccezionali.

Per evitare che l'autotutela diventi una sorta di "legge del più forte", essa viene limitata da accordi internazionali come la Carta delle Nazioni Unite che vieta l'uso della forza all'art.2 comma 4. Essa è permessa, pertanto, soltanto in caso di legittima difesa, essendo quest'ultima considerata soltanto in caso di aggressione altrui, già sferrata ed armata, non importa se da parte di un esercito regolare o da truppe assoldate di mercenari o irregolari.

Concludendo, un'ultima questione ampiamente dibattuta in dottrina, sull'istituto dell'autotutela, è quella riguardante l'esistenza o meno di un obbligo procedurale di previo esperimento dei mezzi pacifici di soluzione delle controversie, prima di ricorrere all'adozione di una contromisura⁷⁶. Tale obbligo costringerebbe gli Stati a usufruire dei mezzi pacifici dapprima e, laddove questi falliscono, di pervenire alle contromisure.

⁷⁴ Hans Kelsen, "*General theory of law and state*", III edizione, Harvard University press, Cambridge, 2009

⁷⁵ Conforti, "*Diritto...*", Napoli, 2010, p. 389

⁷⁶ Tallarico, "*La soluzione ...*", 19 gennaio 2001

Chiarito che nel diritto internazionale la liceità della rappresaglia non è contestabile, in linea di principio, occorre definire le caratteristiche che questa misura deve possedere.

Le contromisure, infatti, incontrano diversi limiti, di carattere generale o particolare.

Il primo più importante è il *limite della proporzionalità*, ossia l'esatta misura tra la violazione subita e quella commessa per rappresaglia. Non si parla, giustamente, di violazione analoga, poiché ad una violazione come il trattamento degli stranieri, si può rispondere con l'interruzione dei rapporti commerciali. Per proporzione si intende che non vi sia un dislivello eccessivo tra azione e reazione, poiché sarebbe evidente: la reazione eccedente all'azione sarebbe dichiarata illecita.

Questa necessità è stata anche espressa dalla Commissione di Diritto Internazionale che all'art. 49 della seconda parte del "Progetto" ha affermato che *"l'effetto della contromisura non deve essere manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità dell'illecito internazionale commesso"*. Questo requisito va comunque valutato nel caso concreto, data la difficoltà di stabilire dei criteri astratti, soprattutto in quei casi in cui *"la violazione e la reazione ad essa abbiano natura palesemente diversa"*⁷⁷.

Il secondo limite contempla un'azione di carattere pacifico. Le contromisure armate rientrano, infatti, nel generale divieto dell'uso della forza enunciato dall'art. 2 comma 4. della Carta delle Nazioni Unite, precedentemente nominato. La dottrina è concorde nel sostenere che questo articolo, nonché le affermazioni fatte in successivi atti internazionali, escludano in modo categorico la possibilità di ricorrere ad una rappresaglia armata. L'unica eccezione prevista in questo senso dalla Carta è costituita dalla legittima difesa disciplinata

⁷⁷Tallarico, *"La soluzione..."*, 19 giugno 2001

dall'art. 51⁷⁸, che consente allo Stato vittima di un attacco armato di reagire attraverso l'uso delle armi.

Nonostante l'intenzione dei redattori della Carta emerga con chiarezza dalle sue disposizioni, una parte della dottrina ha tentato di giustificare un approccio più interventista alla questione sulla base di un presunto totale fallimento del sistema di sicurezza collettiva creato a San Francisco. Secondo questo pensiero, il mancato funzionamento del sistema avrebbe generato un'automatica estensione del concetto di self-defence a tutte le ipotesi di grave emergenza, anche se determinate da un fatto diverso dall'attacco armato; si giustificherebbe così anche una eventuale rappresaglia armata. Ci si è interrogati sulla possibilità di ricomprendere anche le misure coercitive di natura politico-economica nel generale divieto della rappresaglia armata. L'art. 2 comma 4 non fornisce una precisa definizione di forza ma successivi atti internazionali sembrano essere orientati in tal senso. Alla luce di tali atti, si può ritenere che le rappresaglie politiche, economiche (o di altra natura) non conformi al diritto internazionale, siano quelle che possono attentare ai diritti sovrani di uno Stato, senza avere come effetto principale la riaffermazione della legalità internazionale⁷⁹.

Un altro limite è costituito ovviamente dallo *jus cogens.*, definito dall'art. 64 della Convenzione di Vienna sui trattati in questa maniera: *“se una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale si forma, qualsiasi trattato esistente che sia in contrasto con questa norma diviene nullo o si estingue”*⁸⁰, e la nuova norma si forma nel momento in

⁷⁸ “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”

⁷⁹ Tallarico, *“La soluzione...”*, 19 giugno 2001

⁸⁰ “Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine”

cui si verificano le condizioni di *diuturnitas* e *opinio iuris sive necessitatis*. Ritornando al nostro discorso, è quasi sempre impossibile ricorrere a contromisure che violino i principi dello *jus cogens*; quasi sempre perché è permesso reagire con l'uso della forza (principio *jus cogens* espressamente proibito in altri casi dall'ONU) in caso di attacco, anche senza permesso delle Nazioni Unite.

L'ultimo limite è previsto dall'art. 52 del Progetto, ove si ritiene che alla contromisura non possa farsi ricorso se non si sia prima tentato di giungere ad una soluzione concordata alla controversia⁸¹, vista la naturale tendenza degli Stati verso la scelta di un'azione "lecita"(soluzioni concordate), prima di ricorrere ad una "illecita" (contromisure), anche se totalmente autorizzata dal diritto internazionale.

Nel caso concreto, l'Italia potrebbe certamente agire tramite un ricorso all'istituto della rappresaglia, ma, essendo questa basata su violazioni di obblighi che derivano dalle norme, sarebbe meglio attuare un ricorso all'istituto della ritorsione. La motivazione è semplice: l'Italia ha appena stipulato un accordo con il Brasile in materia commerciale che prevede un incremento degli investimenti italiani del paese carioca, tramite una maggiore presenza della Confindustria su quel territorio. Grazie anche alla volontà del Presidente Marcegaglia, si potrà dunque assistere ad all'apertura di una sede di Confindustria a San Paolo, che si affiancherà agli uffici tradizionali. Inoltre, è stata anche espressa l'intenzione di raddoppiare gli scambi e triplicare gli investimenti sul territorio, in modo da favorire l'espansione economica e commerciale del Brasile.

Proprio perché la ritorsione è un istituto che basa le sue fondamenta sull'attenuazione e/o rottura dei rapporti diplomatici o di collaborazione economica e commerciale, sarebbe opportuno rivedere gli accordi

⁸¹ Si veda § 3.5.1, "*La soluzione concordata alla controversia*"

intrapresi dalla Confindustria, almeno fino a quando il Brasile non dia segno di essere determinato a voler risolvere la controversia nata.

In conclusione, è necessario nominare, seppur marginalmente, il ruolo che l'Unione Europea potrebbe avere in questo quadro internazionale: nel periodo 2000-2006, l'UE ha stanziato 64 milioni di euro, per la Cooperazione bilaterale con il Brasile, suddivisi nei settori delle riforme economiche, amministrative e ambientali, prevedendo un ammontare simile per il periodo 2007-2013. Questi fondi messi a disposizione del paese sudamericano, sono volti a promuovere i programmi di istruzione superiore e universitaria, la creazione di un Istituto di Studi Europei sul territorio e la promozione di uno sviluppo ecosostenibile; l'Unione Europea potrebbe, in qualità di promotore degli interessi degli Stati membri, attenuare anch'essa per ritorsione i rapporti commerciali intrattenuti (e certamente favorevoli) con il Brasile, ovviamente richiedendo l'approvazione di tale istituto da parte della Commissione Europea, l'unico organo competente ad intrattenere rapporti commerciali internazionali.

3.5.1 Soluzione concordata alla controversia

Gli istituti di conciliazione si distinguono dai ricorsi giurisdizionali, proprio perché non possiedono un carattere vincolante, giacché l'aspetto fondamentale che viene preso in considerazione *“è il compromesso tra le opposte pretese, e non la determinazione di chi ha torto o ragione”*⁸².

⁸² Conforti, *“Diritto...”*, Napoli, 2010, p.446

L'art. 2 comma 3 della Carta delle Nazioni Unite⁸³ pone a carico degli Stati un obbligo generale di provvedere alla soluzione delle proprie controversie attraverso mezzi pacifici, enunciandolo in maniera tale da renderlo applicabile a tutte le controversie indipendentemente dal loro livello di gravità e pericolosità. La disposizione, inoltre, si preoccupa di rendere l'obbligo più specifico, dettando ulteriori vincoli all'operato degli Stati. Essa richiede l'utilizzo di mezzi pacifici, nonché il divieto di intraprendere azioni – per la soluzione della fattispecie – che siano in grado di pregiudicare lo status di pace e di sicurezza internazionale

In modo più specifico, invece, l'art. 33⁸⁴ della Carta delle Nazioni Unite rivolge il suo interesse ad una elencazione dei mezzi pacifici ed a quella particolare categoria di controversie internazionali che potrebbe riflettere i propri effetti dannosi sullo scenario internazionale, costituendo la norma di collegamento tra la primaria responsabilità degli Stati in materia di controversie e il ruolo di garante della pace e della sicurezza internazionale affidato all'ONU nel suo insieme.

Tali mezzi pacifici si dividono in tre categorie principali:

- **Negoziati:** sono il mezzo più semplice per pervenire ad una soluzione diplomatica, tramite un accordo semplice tra le Parti
- **Buoni uffici e mediazione:** in questa tipologia diplomatica, si prevede l'intervento di uno Stato terzo all'interno delle trattative, il quale intervento può essere meno intenso per i buoni uffici (si limita all'invito alla negoziazione tra le Parti); più intenso per la mediazione (la partecipazione alla soluzione è più attiva nella fase di trattazione)

⁸³ "L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi: [3] I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo"

⁸⁴ "Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta. [2] Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali"

- **Conciliazione:** ritenuta la forma diplomatica più evoluta, prevede una commissione istituita su base permanente o temporanea che esamini la controversia e dia un parere, come già detto nei paragrafi precedenti, non vincolante.

Nessun dubbio può sorgere circa la natura vincolante delle norme degli artt. 33 e 2 comma 3: è imposto alle parti uno sforzo effettivo al fine di pervenire ad una pacifica definizione della questione.

Una parte della dottrina sostiene che questo obbligo costituisca un mero corollario del divieto all'uso della forza contenuto nell'art. 2 comma 4⁸⁵: alle parti è richiesto un comportamento effettivo diretto allo scopo indicato. La norma non richiede esplicitamente il raggiungimento del risultato auspicato ma è certo che un mero comportamento passivo (per sua natura perfettamente compatibile con il divieto all'uso della forza) integra una violazione degli artt. 33 e 2 comma 3 precedentemente citati.

Dal punto di vista strettamente giuridico, la fattispecie analizzata è definibile come un obbligo di condotta, il quale richiede al soggetto attivo della norma (lo Stato in questo caso) un determinato comportamento, a prescindere da una valutazione dell'efficacia del risultato ottenuto. La *ratio* di questa normativa è basata su una semplice considerazione di fatto. Poiché una controversia internazionale coinvolge almeno due Stati egualmente sovrani, nessuno dei due può imporre la sua politica all'altro, proprio come avviene nella controversia sorta tra Italia e Brasile: la volontà di proteggere od estradare Battisti non dipende da scelte morali all'interno dell'ordinamento brasiliano, ma da una risoluzione pacifica tramite un accordo a cui si può pervenire grazie ad un conciliatore. Alle parti è quindi richiesto di trovare un

⁸⁵ "I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite."

denominatore che le accomuni, a partire da ciò che concerne il procedimento da seguire.

L'art. 33 non definisce in modo preciso i soggetti destinatari di questo obbligo. Il generico riferimento alle *'parti di una controversia'* non permette di comprendere *ratione personae* l'effettiva estensione obbligatoria di questa norma.

L'art. 33, dunque, detta una serie di procedure destinate al regolamento pacifico delle controversie internazionali. E' determinante comprendere la natura giuridica di questa elencazione.

Come detto in precedenza, il comportamento richiesto agli Stati consta proprio nella necessità di provvedere al regolamento della fattispecie attraverso l'utilizzo di strumenti non implicanti l'uso della forza. Per questa ragione vengono indicate alle Parti quelle procedure che la dottrina e la prassi internazionale ritengono più idonee allo scopo. Questa elencazione non ha quindi la pretesa di essere esaustiva, né tanto indica una successione graduale da rispettare. Le parti conservano sempre la libertà di scegliere il mezzo più adatto alla questione, ad eccezione del caso in cui esse si siano impegnate in via convenzionale, come l'Italia e il Brasile hanno fatto tramite la Convenzione di Conciliazione e di cooperazione in materia giudiziaria, a ricorrere ad un determinato strumento.

La condotta imposta agli Stati non è quindi caratterizzata dalla presenza di schemi rigidi. Essi possono utilizzare procedure atipiche o riesumare strumenti falliti in precedenza, purché continuino nell'opera intrapresa

In merito alla questione di un obbligo procedurale di previo esperimento mezzi pacifici prima di ricorrere all'adozione delle contromisure a cui precedentemente si è accennato, la Commissione di Diritto Internazionale, nella redazione della seconda parte del progetto di articoli relativi alla responsabilità degli Stati, ha ampiamente discusso l'argomento, costretta a rivedere di continuo le proprie posizioni in relazione alle critiche mosse da diversi Stati. Prima però di analizzare i

progressi compiuti in questo settore è necessario valutare l'analisi basata sull'interpretazione della prassi internazionale.

In effetti, da una sommaria verifica della pratica degli Stati, si deduce come essi siano propensi a svolgere una qualche attività di carattere fortemente negoziale, anche se, in senso lato, prima di dare attuazione alle contromisure. Compito del giurista è quello di comprendere se tali comportamenti rispondano al convincimento dello Stato di adeguarsi ad un obbligo giuridico esistente o siano semplicemente dettati da esigenze di natura diversa.

Il principale dato positivo di riferimento è sicuramente costituito dall'art. 2 comma 3 della Carta ONU. L'obbligo, che ha ormai assunto la natura di regola consuetudinaria, che questa norma impone, si rende valido e efficace tramite la necessità per lo Stato di risolvere con mezzi pacifici la propria controversia. Il mancato richiamo della norma ad un qualsiasi obbligo procedurale di previo esperimento di procedure pacifiche determinate ha indotto una parte della dottrina a sostenere l'inesistenza di un tale vincolo. Poiché le contromisure ammesse dal diritto internazionale generale sono pacifiche, non sembra che esse ricadano nel divieto imposto dalla norma.

Tuttavia, la soluzione alla quale la Commissione di Diritto Internazionale è pervenuta con l'approvazione, poi, dell'art. 48 della seconda parte del "Progetto" costituisce una giusta mediazione tra le diverse posizioni espresse: *"Avant de prendre des contre-mesures, un État lésé s'acquitte de l'obligation de négocier prévue à l'art. 54. Cette obligation est sans préjudice de l'adoption par cet État des mesures conservatoire qui sont nécessaires pour préserver ses droits et sont par ailleurs conformes aux conditions stipulées dans le présent chapitre [...]"*⁸⁶.

Secondo quanto previsto dalla norma, lo Stato leso ha l'obbligo (in applicazione dell'art. 54) di tentare una soluzione di carattere negoziale. Nonostante ciò, egli ha il diritto di porre in essere immediatamente delle

⁸⁶ *Annuaire de la Commission du droit international*, pt. 2, Francia, agosto 1980, p. 30

misure cautelari, dirette a proteggere la propria posizione giuridica in attesa dei risultati del negoziato. Ciò che distingue questo tipo di misure dalle contromisure propriamente dette, per le quali la norma richiede un previo obbligo di negoziazioni, è la natura reversibile della fattispecie. Si deve trattare, cioè, di strumenti che producano effetti non permanenti.

Questa disposizione non pregiudica, comunque, la possibilità di ricorrere a metodi di regolamento di tipo diverso.

Proprio per l'ampia disciplina in materia e per la vasta scelta che il diritto internazionale lascia nel merito, lo Stato italiano sta ben riflettendo sul da farsi, a maggior ragione di fronte ad una noncuranza del Brasile nel voler risolvere la controversia in maniera diplomatica e con soluzioni conciliative.

3.6 Le prospettive future dell'Italia: l'applicazione del diritto internazionale al caso

È pur vero che una proposta di conciliazione da parte della Commissione verrebbe facilmente evasa e resa inoperativa dalla persistente posizione del Brasile, in contrasto con la giurisprudenza del diritto internazionale pattizio e consuetudinario analizzato nei capitoli precedenti; ma qualora ciò avvenisse, l'Italia potrebbe adire direttamente la Corte Internazionale, pur in assenza di una sua giurisdizione in una delle due Parti in causa, a patto che la Parte suddetta accetti *ex post* di sottoporsi al giudizio della stessa, la cosiddetta clausola del *forum prorogatum*; tale istituto è uno dei quattro nominati all'art. 36 della Carta delle Nazioni Unite, che elenca le situazioni giuridiche in cui la Corte Internazionale di

Giustizia può intervenire. Si parla di *forum prorogatum*, dunque, nel momento in cui lo Stato che deve subire ex post al giudizio, accetta tale sottoposizione con tacito consenso o tramite un avviso esplicito alla Corte Internazionale.

Tuttavia, la comunità internazionale intera è a conoscenza del fatto per cui il Brasile non avrebbe mai e poi mai accettato una giurisdizione successiva al ricorso italiano, ed è per questo che l'Italia non ha agito sin dai primi momenti in questo senso, rimanendo in una stasi giuridica.

Bisogna, dunque, che l'Italia avanzi una proposta formale di estradizione condizionata, e, a maggior ragione per i motivi appena sopra esposti, prima che il Supremo Tribunal Federal confermi o neghi l'extradizione di Battisti; richiesta che tenderebbe ad evidenziare: l'articolo 25 della nostra Costituzione, basato sul principio della finalità rieducativa delle pene nel nostro Paese, e forse ancora poco o per niente chiaro al Governo brasiliano; le misure alternative di detenzione applicate agli ergastolani secondo la Legge 26 luglio 1975 n. 354 (art. 44 e ss.), pena questa non contemplata dal codice brasiliano, e per la quale sarebbe opportuno capire una maniera per pervenire ad un compromesso e non lasciare impunita una condanna per quattro omicidi.

La proposta formale proveniente dal Governo italiano, non avrebbe alcun carattere vincolante, ma costituirebbe un valore aggiunto alla nostra richiesta di estradizione, specialmente se il Supremo Tribunal Federal si pronunciasse contro l'extradizione: la proposta di conciliazione della Commissione avrebbe maggior peso, una volta chiarite le posizioni italiane sul rispetto dei diritti umani, cercando delle condizioni particolari di detenzione per Battisti una volta estradato; anche se ancora una volta, tutto questo avrebbe puramente carattere formale, viste le Convenzioni sui diritti che l'Italia ha ratificato all'interno del suo ordinamento giuridico

E' evidente, d'altro canto, che se per il caso Battisti si agisse mediante vie giudiziarie con ricorsi unilaterali o con accordi speciali di attribuzione di competenze alla Corte Internazionale, l'Italia potrebbe arrivare ad un effettivo chiarimento con il Brasile, senza dubbio, prendendo in considerazione il fatto per cui *"se la Corte [...] accertasse la violazione del Trattato di estradizione da parte del Brasile"*⁸⁷, si pronuncerebbe a favore dell'annullamento della sentenza di diniego all'estradizione. Tale giurisprudenza andrebbe a vantaggio dell'Italia, purtroppo con un grande, notevole dettaglio: Battisti ne guadagnerebbe, attraverso i tempi tecnici richiesti, una libertà sempre più protratta con il rischio di cadere in una possibile prescrizione del reato.

Proprio per queste ragioni, sarebbe preferibile agire per tutte le vie diplomatiche previste ed eventualmente chiarire la posizione dell'Italia in merito all'esecuzione della pena e assicurare il Brasile dei sistemi di controllo e vigilanza sulle modalità di detenzione presenti sul territorio italiano.

Inoltre, e questa rientra in un'opinione strettamente personale, l'Italia potrebbe agire per una maggiore negoziazione sull'esecuzione della pena affinché Battisti non sia estradato (cosa che andrebbe a nostro svantaggio effettivamente), ma che almeno sia detenuto secondo i canoni italiani in un carcere di massima sicurezza in Brasile, a condizione di avere garanzie sull'effettiva esecuzione da parte delle Autorità Nazionali.

È di notevole importanza sottolineare ciò che il Consigliere Italo Ormani ha posto in evidenza, e cioè che vi è una corrente di opinione che nasce in Francia, in applicazione malintesa della "dottrina Mitterand", e alimentata da un gruppetto di autodefinitisi intellettuali,

⁸⁷ Castellaneta, *"La controversia ..."*, Napoli, 2011, p. 8

capeggiato da una scrittrice che si chiama Fred Vargas, la quale è in buoni rapporti con l'entourage del Governo francese, secondo la quale corrente Battisti è un perseguitato politico. Questa corrente ha trovato ascolto facilitato presso alcuni esponenti del partito di governo in Brasile visto che in quel partito militano molte persone, reduci dalla guerriglia alla fine della quale nacque l'attuale Repubblica brasiliana, e che quindi *“sono tuttora molto sensibili a certi argomenti”*⁸⁸. Dunque, da un certo punto di vista, un certo tipo di valori brasiliani non permetterebbero di mettere in pericolo chi, come loro, ha tentato di rovesciare uno Stato per portarlo ancora più in alto; è ovvio che non sono motivazioni giustificabili, ma perlomeno sono comprensibili di una situazione che continua ad essere un braccio di ferro tra Supremo Tribunal Federal e il Presidente della Repubblica. In attesa di un possibile vincitore, sarebbe il caso che l'Italia si muova in maniera tale da ottenere ciò che giuridicamente gli spetta.

Tuttavia, citando ancora una volta Marina Castellaneta, *“sembrano improbabili contromisure da parte del Governo italiano che non appare disposto a mettere in discussione importanti intese economiche o a compromettere l'attività delle industrie italiane in Brasile”*⁸⁹.

Ognuno, adesso, ne tratta le proprie deduzioni in merito

3.7 Gli sviluppi più recenti del caso

La decisione di Lula arrivò all'ultimo momento del suo mandato presidenziale, come si è potuto analizzare nel corso della trattazione,

⁸⁸ Discussione privata intrattenuta personalmente con il Consigliere Italo Ormanni

⁸⁹ Castellaneta, *“La controversia...”*, Napoli, 2011, p. 7

ossia il 31 dicembre del 2010. Dal 1 gennaio 2011, ha preso incarico il nuovo Presidente della Repubblica Brasiliana, Dilma Rousseff, di cui si è accennato parlando delle elezioni brasiliane e dell'eventuale decisione che lei stessa avrebbe preso in merito al caso Battisti, se Lula non si fosse pronunciato.

Il caso Battisti è rimasto aperto e privo di novità giuridiche fino al 9 giugno 2011, giorno in cui i giudici del Supremo Tribunal Federal si sono pronunciati nuovamente in merito alla questione votando, con una maggioranza di sei su nove, a favore della liberazione di Cesare Battisti. L'ex terrorista dei PAC è stato dunque dichiarato come non estraibile in Italia ed è stato scarcerato. Dopo tale decisione, infine, Battisti è uscito dal carcere di Papuda, a Brasilia, dove era detenuto da più di quattro anni.

Rispetto a quella che era stata la decisione iniziale del 18 novembre 2009 in cui essi avevano dichiarato nullo il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, il ripensamento dei giudici è stato dovuto ad un'analisi più approfondita della *Lei n. 9474/97*, con cui il Brasile ha ratificato la Convenzione sullo Status del Rifugiato del 1951. Tale legge, infatti, proibisce di estradare coloro che rischierebbero persecuzioni politiche all'interno del proprio Paese di provenienza: i giudici della Corte Suprema erano sicuri, in questa seconda rivisitazione dell'articolo, che tale condizione si sarebbe senza alcun dubbio presentata se Battisti fosse stato estradato in Italia.

Per tale motivo, Cesare Battisti è stato dichiarato dalla Corte rifugiato politico e scarcerato il giorno stesso della decisione. Il 22 giugno, così, ha ottenuto il visto permanente dal Ministero del Lavoro e dell'Occupazione che di fatto concede a Battisti tutti i diritti civili tranne quello di voto. Il sistema è basato sulla legge n. 6.815/80⁹⁰, che regola l'entrata e la permanenza degli stranieri in Brasile, la loro identificazione, ricerca di occupazione, attività professionale,

⁹⁰ *Statuto dello Straniero*, legge n. 6815, 19 agosto 1980, Brasilia

acquisizione della cittadinanza brasiliana, estradizione, espulsione e deportazione, e stabilisce anche i diritti e i doveri reciproci dello straniero e del governo brasiliano.

La concessione del visto avviene nel momento in cui vengono soddisfatti i criteri di selezione previsti dal Comitato Nazionale brasiliano di Immigrazione all'articolo 112 della legge 6815/80, come la permanenza sul territorio per un periodo minimo di 4 anni, il saper leggere e scrivere in lingua portoghese o l'esercitare una professione che possa provvedere al proprio mantenimento.

Successivamente, nel settembre 2011, l'On. Franco Frattini, Ministro degli Esteri italiano, aveva annunciato di aver adito la Corte Internazionale di Giustizia affinché si potesse nominare una Commissione di Conciliazione, così come previsto dal Trattato di conciliazione in materia di cooperazione giudiziaria, dando come termine ultimo il 22 settembre affinché il Brasile potesse scegliere una conciliazione diplomatica o il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia.

Così Italia e Brasile, a fine settembre, avevano deciso di attivare un canale bilaterale tramite la nomina di una Commissione per affrontare la questione della mancata estradizione, in vista del possibile ricorso italiano alla Corte dell'Aja, tentando di porre l'accento su una prospettiva giuridico-diplomatica e non su uno scontro politico che non avrebbe portato da nessuna parte.

Tuttavia, ad ottobre 2011 il Pubblico Ministero Federale brasiliano Helio Heringer ha chiesto la revoca del visto permanente di residenza che l'ex terrorista aveva ottenuto a Brasilia dopo che la sentenza della Suprema Corte, a giugno, ne aveva ordinato la scarcerazione e bloccato l'extradizione verso l'Italia.

Ad oggi, se il Distretto Federale accogliesse la richiesta di Heringer, per Battisti si riaprirebbe la via dell'extradizione. I quotidiani brasiliani “La Folha de San Paulo” e “O Globo” hanno riportato le ragioni del Procuratore: la concessione del visto a Battisti è illegale poiché la legge proibisce la concessione del visto a uno straniero condannato o processato in un altro Stato per un crimine passibile di estradizione in base alla legge brasiliana. Estradarlo in Italia violerebbe la decisione sovrana del presidente Lula, ma Heringer ha peraltro sostenuto che se Battisti non sarà trasferito in Italia non ci sarà violazione. E per tale motivo, ha proposto, appunto, la Francia o il Messico come i due paesi che hanno la prelazione ad accettare l'ex terrorista rosso. Tuttavia, questa nuova azione civile potrebbe avere delle ripercussioni nell'eventuale ricorso all'Aja, vista la probabile revoca di tale status da cui tutta la vicenda è dipesa.

Questa nuova vicenda, in cui l'Italia non gioca nessun ruolo, non ha nulla a che vedere con la richiesta di estradizione italiana. Secondo il Procuratore Heringer, concedendo tale visto, il Ministero del Lavoro e dell'Occupazione brasiliano avrebbe violato lo Statuto brasiliano dello straniero, regolato dalla legge n. 6.815 /80 di cui sopra.

La violazione consisterebbe proprio nel fatto che non è possibile concedere il visto a coloro che sono state condannate penalmente per reati commessi precedentemente al rilascio del visto e alla propria naturalizzazione⁹¹. Addirittura, ma questa è un'opinione personale derivata dalle ricerche in tale campo, il Brasile sarebbe obbligato a estradare Battisti non solo per il trattato bilaterale vigente nei rapporti con l'Italia, ma per rispettare lo Statuto dello Straniero che il governo carioca ha approvato, il quale recita *“Sono condizioni per la concessione dell'extradizione: l'essere il reato stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, o l'essere le leggi penali di questo Stato applicabili alla persona soggetta ad estradizione e l'esistenza di una sentenza definitiva*

⁹¹ *“Lo Status degli italiani in Brasile”*, guida pratica dell'Ambasciata italiana in Brasile, 2006, Brasilia

a pena detentiva, o l'autorizzazione - da parte di un Giudice, Tribunale o autorità competente dello Stato richiedente - di una pena detentiva a carico della persona soggetta ad estradizione”⁹²

Gli sviluppi ulteriori non possono essere conosciuti, visto che anche una tale situazione non era mai stata presa in considerazione per il caso fino ad oggi. Tuttavia, è bene chiarire una cosa: la concessione e revoca del visto, l'attuazione dell'articolo 78 dello Statuto dello straniero e l'eventuale estradizione saranno decisioni che dovranno sempre e comunque passare attraverso una sentenza del Supremo Tribunal Federal, la Corte che oggi continua a promuovere la causa di Battisti. Il cerchio non si chiude di certo, ma diventa come un cane che si morde la coda, purtroppo.

⁹² *“Statuto dello straniero”, art. 78 comma 1-2*

CONCLUSIONI

In conclusione, si arriva ad un bilancio e a dare una risposta al quesito di fondo che ha animato lo spirito del lavoro: “può Cesare Battisti, ex leader dei PAC, accusato per aver commesso 3 omicidi e averne commissionato un altro, essere estradato dal Brasile per essere giudicato in Italia?”. La risposta non può che essere affermativa. In base a quanto analizzato nei quattro capitoli di questa trattazione: dopo aver esaminato i concetti basilari del diritto internazionale generale, dopo aver analizzato, tramite un excursus storico, l’entrata di Battisti nei PAC e la sua fuga dapprima in Francia e successivamente in Brasile, si è andati ad un esame più approfondito degli elementi intrinseci che hanno condotto alla controversia tra Italia e Brasile. Si è giunti, dunque, ad identificare il *fil rouge* del caso Battisti riguardante una possibile risoluzione tramite azioni diplomatiche o, ancora, un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per la violazione del Trattato di estradizione del 1989. La realizzata stabilità tra i due Paesi, continuamente mantenuta anche successivamente alle estradizioni non concesse negli anni passati, potrebbe essere, *mutatis mutandis*, incrinata se, da prassi internazionale, si seguisse il procedimento descritto in tale trattazione.

Ci si potrebbe chiedere il perché di un tale accanimento per il caso Battisti da parte del Governo, quando in Italia ci sono problemi più importanti da affrontare: dopotutto, sono avvenimenti risalenti agli anni '70, periodo dopo il quale la forza dello Stato ha vinto, l’ultra-sinistra terrorista è stata battuta e i suoi protagonisti continuano a pagare per una sconfitta senza grandezza né gloria. Si potrebbe affermare che questa posizione italiana rappresenta il totale rifiuto di voltare pagina, evocato da tutti coloro che da sempre sostengono Battisti.

Contemporaneamente, gli ex compagni di Battisti hanno anche saldato il conto con la giustizia e, ad oggi, sono tutti fuori dal carcere, avendo compiuto, peraltro, un dignitoso percorso di riappacificazione con le vittime.

Ciò che mi sento di dire è che non sussiste il fatto per cui gli italiani non ne vogliono sapere di mettersi alle spalle gli anni di piombo, ma il fatto è che la maggior parte di loro desidera che la cosa possa avvenire senza umiliare e ferire la sensibilità delle vittime. La gestione del caso Battisti si muove, invece, nella direzione contraria.⁹³

Ovviamente, quale sia il futuro certo di un tale tema, sarebbe inconcludente da spiegare, a causa delle numerose scelte di merito che sia l'Italia sia il Brasile potrebbero compiere ai fini di una risoluzione della controversia internazionale. In questa trattazione, si è cercato di dare un'idea di cosa come sarebbe necessario agire secondo il diritto internazionale sostanziale, non ciò che deve essere fatto.

Tali elementi contribuiscono, però, a lasciare nel dubbio coloro che a gran voce gridano e pretendono giustizia. E che sognano, magari un giorno, di vederla realizzata.

⁹³ Giuliano Turone, *"Il caso Battisti"*, p. 152

BIBLIOGRAFIA

Alencastro Catarina, **"Intervista a Cesare Battisti"**, O Globo, 26 febbraio 2009

Cassese Antonio e AA. VV., **"Commentario alla Costituzione"**, Zanichelli, 1975

Castellaneta Marina, **"La controversia tra Italia e Brasile sul caso Battisti tra rimedi interni e internazionali"**, Diritti umani e diritto internazionale, FrancoAngeli edizioni, fascicolo 1, 2011

Catelani Giulio e Striani Daniele, **"L'extradizione"**, Giuffr  editore, Milano, 2010

Chiocci Gian Marco, **"Brasile, gli altri Battisti: cos  il terrorista passa dal mitra al ma tre"**, Diario per non dimenticare, 8 gennaio 2011

Ciai Omero, **"In Italia rischia di essere ucciso, cos  l'avvocato ha convinto il ministro"**, La Repubblica, 15 gennaio 2009

Ciampi Annalisa, **"L'ipotesi dell'extradizione condizionata di Battisti dal Brasile all'Italia"**, Rivista di diritto Internazionale, Giuffr , Milano, fascicolo 1, 2011

Conforti Benedetto, **"Diritto Internazionale"**, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010

Cotroneo Rocco **"A Primavera eravamo in sei"**, Corriere della Sera, 10 febbraio 2005

Daniele Luigi, **"Diritto dell'Unione Europea"**, Giuffr  editore, Milano, 2008

De Luca Anna, **"Il caso Battisti, quali strumenti per risolvere la controversia sorta tra Italia e Brasile?"**, La rivista Internazionale, Roma, 21 gennaio 2010

Evangelista Valerio, ***“Il caso Battisti, l'emergenza infinita e i fantasmi del passato”***, Nda Press, Rimini 2004

“Francia, no all'estradizione in Italia dell'ex brigatista Marina Petrella”, Corriere della Sera, 12 ottobre 2008

Iannozzi Giuseppe ***“Il Brasile dà l'ok all'estradizione, Cesare Battisti tornerà in Italia”***, La Repubblica, 3 aprile 2008

Josef Eric, ***“Le incomprensioni sul caso Battisti”***, Internazionale, 14 gennaio 2011

“Lettera di Napolitano a Lula sul caso Battisti”, Il sole 24ore, 31 dicembre 2010

Lo Prete Renata, ***“Painel da Folha: Ayres Britto é pressionado a mudar voto no caso Battisti”***, La Folha de San Paolo, 16 novembre 2009

Ming Wu, ***“Il caso Cesare Battisti: quello che i media non dicono”***, Nda Press, Rimini 2004

Perrault Guillaume, ***“Génération Battisti - Ils ne voulaient pas savoir”***, Plon, 2005

Pocar Fausto, ***“Battisti: il no del ministro brasiliano annulla l'obbligo assunto grazie al trattato sull'estradizione con l'Italia”***, Guida al diritto 2009, n. 7

“Ricorso italiano: il decreto di lula è illegittimo”, La Repubblica, 4 febbraio 2011

Ronzitti Natalino, ***“Il caso Battisti e il ricorso alla Corte internazionale di giustizia”***, Rivista di Affari Internazionali, 10 gennaio 2011

Simmonot Dominique ***“Le procès italien de Battisti remis en cause”***, Libération, 11 marzo 2005

Sorrentino Federico, ***“I vincoli dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali”***, 50’ Convegno sugli studi amministrativi, Varenna, 16 settembre 2004

Spataro Armando, ***“Ne valeva la pena”***, Laterza, 2010

Tallarico Michela, ***“La soluzione pacifica delle controversie”***, Rivista Giuridica internazionale

Turone Giuliano, ***“Il caso Battisti: un terrorista omicida o un perseguitato politico?”***, Garzanti, Milano, 2011

Vargas Fred, ***“La vérité sur Cesare Battisti”***, Viviane Hamy, Paris, 2004

Villaméa Luiza, ***“Intervista a Cesare Battisti”***, rivista brasiliana Istoé, gennaio 2009

Zambrano Valentina, ***“Procedimenti in assenza dell’imputato e diritto ad un equo processo secondo la Corte Europea dei Diritti Umani”***, pubblicato per la Società italiana di Diritto Internazionale, 2007

Zuppello Maria, ***“Si di Strasburgo alla risoluzione contro Battisti: la lettera al Parlamento di Fred Vargas”***, Panorama, 5 febbraio 2009

DOCUMENTI UFFICIALI

“Agreement concerning conciliation and judicial settlement”, tra Italia e Brasile, Rio de Janeiro 24 Novembre 1954

Angelilli Roberta, ***“Richiesta di estradizione del condannato Achille Lollo e revoca dello status di rifugiato politico”***, interrogazione scritta alla Commissione, Strasburgo, 7 aprile 2004

“Annuaire de la Commission du droit international”, 1980, pt. 2

“Atto di Sindacato Ispettivo del Senato n. 1-00365”, seduta n. 486, 18 gennaio 2011

“Barcelona Traction”, in Corte Internazionale di Giustizia, *Recueil*, 1980, p. 32

“Brasile: estradizione di Cesare Battisti”, risoluzione del Parlamento Europeo, Strasburgo, 20 gennaio 2011

“Carta delle Nazioni Unite”, San Francisco, 26 giugno 1945

Commissione di Diritto Internazionale, **“Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali”**, 2001

“La Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali”, Ministero dell’Interno della Repubblica italiana

Conseil d’Etat, **Séance du 11 mars 2005 Lecture du 18 mars 2005 N° 273714** - M.B.

Conseil d’Etat, **Sentenza n. 273714**, Francia, 18 marzo 2005

“Convenzione Europea di estradizione”, Consiglio d’Europa, Parigi, 13 dicembre 1957

Corte di Assise di Milano, **sentenza N. 24/93**, 25 maggio 1993

Corte di Cassazione, **sentenza**, 13 ottobre 2004

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, **articolo 6**

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, **Caso Saadi c. Italia**, ricorso n. 37201/06, Strasburgo, 28 Febbraio 2008

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, **Caso Labita c. Italia**, ricorso n. 26672/96, Strasburgo, 6 aprile 2000

Corte europea dei diritti dell'uomo, "**Decisione sulla ricevibilità del ricorso 28796/05**", 12 dicembre 2006, Battisti c. Francia

"Costituzione della Repubblica Federale del Brasile"

"Costituzione della Repubblica italiana"

Interrogatorio reso al PM di Udine, Corte di Assise di Milano, 13 dicembre 1988

Interrogatorio reso al Giudice istruttore di Milano, 2 maggio 1983

Interrogatorio dibattimentale, udienza del 18 ottobre 1988, Diego Giacomini

Interrogatorio reso al Giudice istruttore, Pietro Mutti, 15 febbraio 1982

Interrogatorio dibattimentale, Santo Fatone, udienza del 7 novembre 1988

Legge n. 354, "**Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà**", articolo 6, 26 luglio 1975

Legge n. 6815, "**Statuto dello straniero**", 19 agosto 1980, Brasilia

Mengozi Laura, "**Imparzialità del giudice e funzioni consultive attribuite ad organi di giustizia amministrativa**", in riferimento alla sentenza '*Kleyn and others v. Netherlands*' del 6 maggio 2003, pubblicato per il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli studi di Perugia, 1 febbraio 2011

Montagna Mariangela, "**Il diritto dell'imputato a partecipare personalmente al processo: l'influenza della giurisprudenza della Corte EDU nella decisione della Corte Costituzionale e nella giurisprudenza della legittimità**", pubblicato per il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli studi di Perugia, 23 settembre 2010

Mitterrand François, *“Discorso al Palais des sports”*, Rennes, 1 febbraio 1985

“Sentenza n. 317”, Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Roma, 30 novembre 2009

“Lo Status degli italiani in Brasile”, guida pratica dell’Ambasciata italiana in Brasile, 2006, Brasilia

Supremo Tribunal Federal, *Sentenza ext. 1085 Extradicao República Italiana/Cesar Batisti*

“Trattato di estradizione” tra Italia e Brasile, Roma 1989

“Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”

SITOGRAFIA

www.ansa.it

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2004-1195+0+DOC+XML+V0//IT>

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0027+0+DOC+XML+V0//IT>

<http://www.testolegge.com/codice-penale>

<http://www.leggeonline.info/procedurapenale>

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/so_ttotema0021/

[\[http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=1058\]](http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=1058)

<http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html/024.htm>

<http://it.narkive.com/2011/1/3/7274603-il-caso-battisti.html>

http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasile.htm
[Costituzione Italiana](http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione Italiana.htm)

<http://www.quirinale.it/grnw/statico/costituzione/costituzione.htm>

<http://it.wikipedia.org/wiki/Estradizione>

http://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_12/petrella_estradi_zione_545c9470-982d-11dd-af17-00144f02aabc.shtml

http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/esteri/battisti-estradi_zione/battisti-estradi_zione/battisti-estradi_zione.html

<http://www.mitterrand.org/spip.php?article160>

s.conjur.com.br/dl/peticao-prescricao-b.pdf

www.rivistagiuridica.it/home/dottrina/19062000_01.htm

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.wp?detail=y&tabait=y&tab=a&ait=AIT32555&aia=AIA78755

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/02_Febbraio/10/p_rimavalle.shtml

<http://diariopernondimenticare.blogspot.com/2011/01/brasile-gli-altri-battisti-cosi-il.html>